

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI per bilancio 2019 e successivi Procedura per la determinazione dell'ammontare deducibile ¹

A cura del Gruppo di Lavoro dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Torino

1. Premessa

Gli articoli 61 e 96 del TUIR trattano del regime fiscale dei proventi e degli oneri finanziari che hanno subito numerose variazioni. L'ultimo aggiornamento che ha comportato la revisione complessiva del regime deriva dal recepimento della normativa europea ATAD.

La norma ha lo scopo di incentivare la capitalizzazione delle imprese.

A far data dalla precedente procedura che era aggiornata al bilancio 2017, l'art. 96 ha subito diverse modifiche così come sono state diverse le variazioni introdotte dal punto di vista contabile a partire dal bilancio 2016 con le modifiche al codice civile (D.Lgs. 18 agosto 2015 n. 139) ed ai principi contabili OIC (edizione dicembre 2016 e modifiche del dicembre 2017).

Dal punto di vista fiscale, poi, è stata introdotta la "derivazione rafforzata" con l'art. 13-bis del DL 30 dicembre 2016 n. 244 convertito con la L. 27 febbraio 2017 n. 19, a seguito della quale le imprese possono essere "suddivise in tre categorie:

1. *soggetti IAS adopter, con fiscalità basata sul principio di "derivazione rafforzata" ed altre specifiche particolarità;*
2. *soggetti (non IAS adopter) diversi dalle micro-imprese, con fiscalità basata sul principio di "derivazione rafforzata", definiti nel prosieguo anche soggetti "OIC adopter";*
3. *micro-imprese, con fiscalità basata sul principio di "derivazione semplice"*².

La tripartizione fiscale è piuttosto rigida come stabilito dal novellato art. 83, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante l'approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi (d'ora in avanti, TUIR), che prevede che per i soggetti che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del Codice civile e che rientrano nella definizione di micro-impresa, non trovi applicazione il c.d. principio di "derivazione rafforzata", continuando quindi a rendersi applicabile la derivazione semplice.

Dal punto di vista strettamente letterale, il modificato art. 83 del TUIR esclude l'applicazione del principio di derivazione rafforzata per le micro-imprese anche laddove le stesse:

- *redigessero il bilancio in forma ordinaria o abbreviata (applicando, quindi, interamente i criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c.), oppure*
- *decidessero di valutare i crediti, i debiti e i titoli secondo il criterio del costo ammortizzato, pur redigendo il bilancio applicando le semplificazioni per esse previste.*

Infatti, la norma fiscale fa riferimento esplicito alle micro-imprese (nell'accezione dimensionale) non tenendo conto della facoltà loro riconosciuta di redigere il bilancio in forma abbreviata o in forma ordinaria".³

¹ Documento chiuso alla data del 30 settembre 2020.

² Per tale s'intende la tradizionale determinazione del reddito d'impresa prevista per i soggetti in contabilità ordinaria dall'art. 83, comma 1, primo periodo, del TUIR, secondo cui "il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione".

³ La parte in corsivo è estratta dal documento di ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del 24 aprile 2018 su "La fiscalità delle imprese OIC adopter"

2. Lo scopo della procedura

Per determinare la deducibilità degli oneri finanziari evidenziati nel bilancio, si è predisposta una procedura di lavoro per le imprese OIC adopter e per le imprese IAS/IFRS adopter, evidenziando, ove possibile, i casi particolari per le immobiliari e le holding di partecipazione industriale.

La procedura è suddivisa nei seguenti punti:

- l'individuazione dei soggetti (§ 3)
- la determinazione e l'utilizzo del ROL (§ 4)
- individuazione degli interessi attivi e passivi e proventi e oneri assimilati finanziari (§ 5)
- individuazione degli interessi attivi e proventi assimilati finanziari (§ 6)
- individuazione degli interessi passivi e oneri assimilati finanziari (§ 7)
- gli interessi passivi esclusi (§ 8)
- determinazione dell'eccedenza degli interessi attivi sugli interessi passivi (§ 9)
- determinazione dell'eccedenza degli interessi passivi sul ROL (§ 10)
- il consolidato fiscale nazionale (§ 11)
- la contabilizzazione delle imposte differite e dei compensi (§ 12)
- l'esposizione dei dati nella dichiarazione dei redditi (§ 13)
- le "micro imprese" (§ 14).

Ogni paragrafo illustra le disposizioni normative presenta alcune "osservazioni" sul tema e indicazione gli eventuali "punti aperti" che necessitano di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate. Ove possibile si sono proposte delle soluzioni operative e fiscalmente sostenibili.

2.1. Agenzia delle Entrate: Circolari e Risoluzioni

Alla data di chiusura del presente documento l'Agenzia delle Entrate non ha pubblicato chiarimenti specifici relativi alla "nuova disciplina" di cui all'art. 96 del TUIR.

Nella tabella sottostante si riportano i principali documenti di prassi pubblicati dall'Agenzia delle Entrate in relazione alla "vecchia disciplina" di cui all'art. 96 del TUIR.

N.	Documento	Argomento
1	Circolare n. 12/E del 19/2/2008	Eccedenza di interessi riportabili al consolidato e irrilevanza fiscale dei compensi riconosciuti
2	Circolare n. 47/E del 18/6/2008	Deducibilità degli interessi passivi relativi all'acquisto di automezzi
3	Circolare n. 19/E del 21/4/2009	Disciplina della deducibilità degli interessi passivi dal reddito d'impresa
4	Circolare n. 37/E del 22/7/2009	Deducibilità interessi passivi su finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione
5	Risposta ai quesiti MAP del 28/5/2009	Sconti pronta cassa passivi
6	Circolare n. 38/E del 23/6/2010 (risposta ai quesiti MAP del 3/6/2010)	Deducibilità degli interessi passivi espliciti da debiti commerciali e degli interessi passivi su depositi cauzionali riferibili ad operazioni commerciali

7	Circolare n. 23/E del 26 maggio 2011	Interessi passivi e disposizioni speciali per le CFC (Controlled Foreign Companies)
8	Circolare n. 27/E del 6 giugno 2011	Rettifica relativa alla deducibilità degli interessi passivi nel consolidato IRES
9	Circolare n. 29/E del 27 giugno 2011	Trattamento fiscale delle eccedenze di interessi passivi "eccedenti" ex art. 96 del TUIR in caso di trasformazione da S.r.l. a S.n.c.
10	Circolare n. 4/E del 6 marzo 2013	Chiarimenti sulle modifiche delle norme di deducibilità degli interessi passivi delle obbligazioni, delle cambiali finanziarie e dei titoli similari nonché il regime impositivo dei medesimi interessi in capo ai sottoscrittori
11	Circolare n. 17/E del 29 maggio 2013	Interessi impliciti in un contratto di leasing
12	Circolare n. 14/E del 4 giugno 2014	Rilevanza dell'art. 96 del TUIR al componente finanziario esplicito in un contratto di cessione pro soluto di un credito.
13	Circolare n. 29/E del 26 settembre 2014	Chiarimenti sulle modalità di deduzione delle spese di emissione delle cambiali finanziarie, delle obbligazioni e dei titoli similari, rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239
14	Circolare n. 6/E del 30 marzo 2016	Operazioni di acquisizione tramite indebitamento
15	Circolare n. 23/E del 26 maggio 2016	Interessi impliciti in un contratto di leasing
16	Circolare n. 37/E del 16 settembre 2016	Trattamento fiscale delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dall'assegnazione di beni ai soci
17	Risoluzione n. 3/DPF del 14/2/2008	Chiarimenti in ordine al trattamento degli interessi passivi imputabili ad incremento del costo di produzione di generi alimentari, la cui commercializzazione presuppone un lungo periodo di maturazione o invecchiamento, in seguito alle novità apportate dalla L. 24/12/2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008)
18	Risoluzione n. 268/E del 3/7/2008	Soggetti esclusi dall'art. 96 del TUIR
19	Risoluzione n. 200/E del 3/8/2009	Requisito soggettivo - attività miste
20	Risoluzione n. 42/E del 12/4/2011	Riporto in caso di fusione/scissione
21	Risoluzione n. 56/E del 22 giugno 2010	Trattamento fiscale dei differenziali generati dagli strumenti derivati con finalità di copertura del rischio legato ad oscillazioni del tasso di interesse

22	Risoluzione n. 68/E del 23 giugno 2011	Disciplina della deducibilità degli interessi passivi dal reddito d'impresa
23	Risoluzione n. 117/E del 29 dicembre 2014	Deducibilità forfetaria e analitica dalle imposte sui redditi dell'IRAP, cedibilità del credito ai sensi dell'art. 43-bis del DPR 602/1973 - deducibilità come onere finanziario ex art. 96 TUIR
24	Risoluzione n. 29/E del 18 marzo 2015	Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – Adozione IFRS 11 e relativi effetti fiscali
25	Risoluzione n. 102/E del 28 luglio 2017	Trattamento fiscale delle spese di emissione di un prestito obbligazionario
26	Risposta n. 62 del 5/11/2018	Articolo 96, comma 5, del D.P.R. n. 917 del 1986 ("Tuir"). Incorporazione di un soggetto sottoposto alle ordinarie regole di deducibilità degli interessi passivi.
27	Risposta n. 94 del 5/12/2018	Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - art. 172 comma 7 TUIR - deduzione di interessi passivi maturati dalla holding.
28	Risoluzione 30/E del 26/2/2019	Trattamento fiscale degli strumenti ibridi di patrimonializzazione per i soggetti che realizzano reddito d'impresa.
29	Risoluzione n. 67/E dell'11/7/2019	Trasferimento delle eccedenze di interessi passivi al consolidato in presenza di perdite pregresse all'ingresso nel consolidato.

2.2. Principali Associazioni di categoria: Circolari

Le circolari delle principali Associazioni di categoria sono le seguenti:

1	Assonime, n. 46 del 18/11/2009	La disciplina fiscale di deducibilità degli interessi passivi dal reddito d'impresa
2	Assonime, approfondimento n. 12 del 2009	Redditi d'impresa – deducibilità degli interessi passivi art. 96 del TUIR – utilizzo del ROL
3	Assonime, n. 27 del 5/8/2010	Imposte sui redditi e IRAP – Principali interventi di prassi dell'Amministrazione finanziaria del periodo 5/6-2010
4	Assonime, <i>“Guida all'applicazione dell'Ires e dell'Irap per le imprese IAS adopter”</i> del 2011	Guida all'applicazione dell'Ires e dell'Irap per le imprese IAS adopter
5	Consorzio Studi e ricerche fiscali di Intesa Sanpaolo – n. 8 del 7/5/2008	L. 21/12/2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) – Modifiche in materia di reddito d'impresa – disciplina degli interessi passivi per i soggetti IRES e IRPEF
6	Assilea, n. 3/2008 del 24/1/2008	Legge Finanziaria 2008 – Novità di interesse per il leasing

7	Assilea, n. 22/2009 del 22/7/2009	Deducibilità degli interessi passivi per le immobiliari di gestione utilizzatrici di beni immobili detenuti in virtù di un contratto di leasing
8	Circolari ABI serie Tributaria n. 15 - 13 luglio 2010	
9	Parere ABI 1229 - 24 giugno 2010	
10	Assonime n. 14 del 21 giugno 2017	Il nuovo bilancio di esercizio delle imprese che adottano i principi contabili nazionali: profili civilistici e fiscali
11	Assonime n. 17 del 28 giugno 2017	Redditi 2017 SC e IRAP 2017. Determinazione tax rate CFC.
12	Documento di ricerca CNDCEC del 24 aprile 2018	La fiscalità delle imprese OIC adopter
13	Assonime, n. 14 dell'8/7/2020	Il d.l.vo n. 14 del 2018 di recepimento delle cd. Direttive ATAD: la nuova disciplina di deduzione degli interessi passivi

3. L'individuazione dei soggetti

L'art. 96 del TUIR si applica ai soggetti IRES (art. 73, co. 1, del TUIR) come di seguito rappresentati.

<i>n.</i>	<i>Descrizione</i>
1	<p>Soggetti interessati</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. società di capitali (Spa, Sapa, Srl) 2. società cooperative, società di mutua assicurazione, società consortili 3. enti pubblici e privati diversi dalle società e trust con attività commerciale esclusiva o prevalente 4. società ed enti di ogni tipo, compresi trust, non residenti in Italia relativamente alle attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione 5. consorzi (Risoluzione n. 268 del 3/7/2008) 6. CFC controllate il cui reddito è assoggettato a tassazione separata ex art. 167 TUIR 7. società esterovestite (art. 73, co. 5-bis, TUIR)
2	<p>Soggetti esclusi (art. 96, co. 12, TUIR)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. gli intermediari finanziari di cui all'art. 162-bis del TUIR, con l'eccezione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quelle creditizia e finanziaria e delle società finanziarie di gruppo 2. le imprese di assicurazione 3. le società capogruppo di gruppi assicurativi

3.1. Osservazioni

3.1.1. Società Holding

Rientrano tra i soggetti interessati anche le holding industriali, che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari, oggi identificabili sulla base dell'art. 162-bis del TUIR.

L'art. 162-bis del TUIR, introdotto dall'art. 12 del D.Lgs. 142 del 29/11/2018, con il quale è stata recepita ed attuata la Direttiva Europea ATAD, ha stabilito un criterio annuale di individuazione

delle holding industriali, basato sui dati di bilancio patrimoniali, che si riporta di seguito: “[...] *l’esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso, l’ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi unitariamente considerati, sia superiore al 50 per cento del totale dell’attivo patrimoniale*”.

3.1.2. Società finanziarie di gruppo

L’art. 162-bis del TUIR include tra le società di partecipazione non finanziaria *“i soggetti che svolgono attività non nei confronti del pubblico di cui al comma 2 dell’articolo 3 del regolamento emanato in materia di intermediari finanziari [...]”*.

Sono, pertanto, incluse tra i soggetti destinatari della norma le cosiddette società finanziarie di gruppo che svolgono attività finanziarie nell’interesse esclusivo dello stesso Gruppo.

Tale inclusione comporta l’applicazione, per i predetti soggetti, della disciplina di cui all’art. 96 del TUIR e dei relativi limiti fiscali di deducibilità.

3.1.3. Enti non commerciali

Sono esclusi gli enti non commerciali, residenti e non residenti, che determinano il proprio reddito in base alle disposizioni del titolo I del TUIR, e che dunque, in tema di deducibilità degli interessi passivi, applicano l’art. 61 del TUIR.

3.1.4. Soggetti esclusi: elenco tassativo

L’elenco dei soggetti esclusi riveste carattere tassativo; in altri termini, la previsione di esclusione configura una norma di stretta interpretazione, in quanto tale non suscettibile di applicazione analogica. Ne consegue che i soggetti che, pur svolgendo attività assimilabili a quelle esercitate dai soggetti identificati nell’art. 96, co. 12, TUIR, e non risultano ivi elencati, ricadono nella disciplina limitativa di cui all’articolo 96, TUIR.

3.2. Punti aperti

3.2.1. Tassazione virtuale domestica delle CFC

Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 143239 del 16 settembre 2016, ha previsto che ai fini del calcolo della tassazione virtuale domestica delle CFC white list (art. 167, co. 8-bis, del TUIR) *“sono irrilevanti le variazioni non permanenti della base imponibile, con riversamento certo e predeterminato in base alla legge o per piani di rientro (ad esempio, gli ammortamenti)”*. Pertanto, si ritiene che l’eventuale variazione in aumento relativa agli interessi passivi indeducibili sia rilevante nel calcolo della tassazione virtuale domestica, anche se non permanente, perché il riversamento non è certo nei periodi d’imposta successivi⁴.

4. La determinazione e l’utilizzo del ROL

La nuova formulazione dell’art. 96, co. 2, del TUIR prevede che l’eventuale eccedenza di interessi passivi e oneri assimilati, rispetto a quelli attivi e proventi assimilati (Interessi Passivi Netti = IPN) è deducibile nel limite dell’ammontare risultante dalla somma tra il 30% del Risultato Operativo Lordo (ROL) della gestione caratteristica del periodo d’imposta e il 30% del

⁴ Anche Assonime nella Circolare n. 17/2017 ritiene che debba assumere rilievo *“la variazione in aumento dell’imponibile domestico effettuata per effetto dell’indeducibilità degli interessi passivi eccedenti ai sensi dell’art. 96, comma 1, del TUIR, trattandosi di una variazione il cui futuro reversal è soltanto eventuale, richiedendo la formazione in futuro di un ROL in grado di riassorbirla.”*

Risultato Operativo Lordo della gestione caratteristica riportato da periodi d'imposta precedenti.

L'art. 1 del D.Lgs. 142/2018 riscrivendo l'art. 96 del TUIR ha apportato importanti modifiche alla determinazione e all'utilizzo del ROL che riportiamo di seguito:

- a) l'assunzione di un ROL "fiscale" anziché di un "ROL contabile" (art. 96, co. 4);
- b) l'inclusione nel calcolo del ROL dei componenti positivi e negativi di reddito di natura straordinaria derivanti dai trasferimenti di azienda o di rami di azienda, precedentemente esclusi per espressa disposizione normativa⁵;
- c) la limitazione della riportabilità delle eccedenze di ROL formatesi a partire dal periodo di imposta 2019, entro il quinto periodo di imposta successivo a quello in cui tali eccedenze si sono formate (art. 96, co. 7);
- d) la priorità di utilizzo del ROL dando precedenza a quello dell'esercizio e successivamente a quello risultante da periodi d'imposta precedenti, a partire da quello relativo al periodo d'imposta meno recente (art. 96, co. 2).

4.1. Determinazione del ROL

Il comma 4 dell'art. 96 del TUIR definisce come deve essere determinato il Risultato Operativo Lordo della gestione caratteristica, ovvero: *"la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui all'articolo 2425 del codice civile, lettera A) e B), con esclusione delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, assunti nella misura risultante dall'applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito d'impresa"*.

Si passa dunque dalla determinazione di un "ROL contabile", previsto dalla normativa previgente, ad un "ROL fiscale", in cui le voci che lo compongono sono assunte in misura pari al loro valore fiscale, rilevante ai fini delle disposizioni in materia di determinazione del reddito d'impresa. Ciò significa, ad esempio, che i costi fiscalmente irrilevanti ai fini della determinazione del reddito di impresa (che comportano una variazione fiscale in aumento), non andranno a diminuire il ROL della società.

La Relazione Illustrativa al D.Lgs. 142/2018 fornisce l'esempio dei costi per utenze telefoniche, che essendo classificate in una voce di conto economico rilevante ai fini del ROL, saranno assunti non integralmente ma per l'importo fiscalmente deducibile (pari all'80%).

Si rappresentano di seguito alcune delle fattispecie principali che incideranno sulla determinazione del ROL fiscale⁶:

N.	Descrizione della variazione	Effetto sul ROL fiscale
1	Plusvalenze su cessioni di cespiti intervenute nell'anno	Minore ROL in caso di rateazione della tassazione della plusvalenza

⁵ La formulazione precedente, in vigore a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, prevedeva l'esplicita esclusione per la determinazione del ROL dei "componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda". Si ricorda infatti che con l'eliminazione dell'area straordinaria del Conto Economico, avvenuta a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 139/2015, molti dei componenti positivi e negativi di reddito che in precedenza venivano classificati nell'area straordinaria "E" del Conto Economico rientravano nelle sezioni A e B dello stesso, andando ad incidere sulla determinazione del ROL.

⁶ L'art. 13 co. 3 del D.Lgs. 142/2018 ha previsto una disciplina transitoria, volta ad evitare che i costi e ricavi iscritti nei bilanci degli esercizi 2018 e ante, che assumeranno rilevanza fiscale a decorrere dal periodo d'imposta 2019, vengano nuovamente conteggiati nel calcolo del ROL. Si rimanda al § 4.4. per l'approfondimento circa l'applicazione di tale regime transitorio.

2	Plusvalenze su cessioni di cespiti intervenute in anni precedenti	Maggiore ROL per effetto della variazione in aumento inerente la rata di plusvalenza di competenza
3	Componenti positive di ricavo derivanti da crediti d'imposta (es. Ricerca e Sviluppo, nuovo credito imposta per "iper/super ammortamento")	Minore ROL per effetto della variazione in diminuzione.
4	Compensi amministratori del periodo non pagati	Maggiore ROL per effetto della variazione in aumento
5	Compensi amministratori di competenza di periodi precedenti e pagati nell'anno	Minore ROL per effetto della variazione in diminuzione
6	Costi per le autovetture	Maggiore ROL per effetto della variazione in aumento
7	Costi telefonici	Maggiore ROL per effetto della variazione in aumento
8	Svalutazioni di poste patrimoniali attive	Maggiore ROL per effetto della variazione in aumento
9	Utilizzo del fondo svalutazione di poste patrimoniali attive	Minore ROL per effetto della variazione in diminuzione
10	Accantonamenti per fondi rischi e oneri	Maggiore ROL per effetto della variazione in aumento
11	Utilizzo di fondi per rischi e oneri	Minore ROL per effetto della variazione in diminuzione
12	Spese di rappresentanza	Maggiore ROL per effetto della variazione in aumento
13	Costi di manutenzione eccedenti il limite fiscale	Maggiore ROL per effetto della variazione in aumento
14	Costi di manutenzione di esercizi precedenti deducibili nell'anno	Minore ROL per effetto della variazione in diminuzione
15	Patent box	Minore ROL per effetto della variazione in diminuzione
16	IMU per la parte non deducibile	Maggiore ROL per effetto della variazione in aumento
17	Tasse e tributi locali rilevate a conto economico e non pagate nell'esercizio	Maggiore ROL per effetto della variazione in aumento
18	Tasse e tributi locali rilevate a conto economico in esercizi precedenti e pagate nell'esercizio	Minore ROL per effetto della variazione in diminuzione
19	Sopravvenienze attive e passive rilevate a conto economico in errata competenza	Minore e maggiore ROL per effetto della variazione in aumento
20	Altri costi indeducibili (es. multe stradali) o non inerenti	Maggiore ROL per effetto della variazione in aumento
21	Perdite su crediti che non risultano da elementi certi e precisi	Maggiore ROL per effetto della variazione in aumento

22	Svalutazione “Mini crediti”	Nessun effetto qualora la svalutazione presenti i requisiti per essere qualificata come perdita relativa a “mini crediti”
----	-----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La nuova disposizione prevede dunque l’insorgere di un doppio binario “contabile-fiscale” che il contribuente dovrà gestire con un prospetto extracontabile.

La Relazione Illustrativa fornisce un ulteriore esempio relativo alle commesse pluriennali, infatti il soggetto che redige il bilancio adottando i principi contabili emanati dagli OIC e che valuta in bilancio le opere di durata ultrannuale con il metodo della commessa completata, ai fini della determinazione del reddito d’impresa deve valutare tali opere ai sensi dell’art. 93 del TUIR, secondo dunque la percentuale di completamento. In tal caso il “ROL fiscale” deve essere calcolato assumendo i ricavi e le variazioni di rimanenze nella misura determinata ai sensi del citato art. 93 del TUIR indipendentemente dalla loro mancata contabilizzazione nel conto economico.

Viene dunque confermata la possibilità di tenere conto anche di quei ricavi e costi che non sono transitati da conto economico. Assonime nella Circolare n. 14/2020 riporta altri esempi in cui i componenti fiscalmente rilevanti non sono presenti in bilancio:

- plusvalenze imponibili (ex art. 4 del DM 8/6/2011) in relazione a cessioni di azienda under common control;
- plusvalenze da exit tax (art. 166 TUIR);
- incrementi dei beni propri derivanti dalla capitalizzazione degli interessi passivi.

Approfondimento:

La Relazione Illustrativa indica che possono esserci voci incluse tra quelle da computarsi ai fini del calcolo del ROL il cui valore rilevante, ai fini delle disposizioni in materia di determinazione del reddito d’impresa, è determinato computando anche componenti contabilizzate in voci diverse da quelle che devono essere considerate ai fini del calcolo del ROL. In tali casi il “ROL fiscale” deve essere determinato considerando il valore fiscale complessivo di tali voci. È il caso ad esempio del costo annuo relativo al TFR contabilizzato in una voce rilevante ai fini del calcolo del ROL, il cui valore fiscale, per i soggetti IAS adopter, include anche l’*interest cost*, contabilizzato tra gli oneri finanziari, e le *actuarial gain and losses*, contabilizzate nell’*Other Comprehensive Income*.

La Circolare Assonime 14/2020 riporta anche l’esempio degli accantonamenti a fondo rischi ed oneri oggetto di attualizzazione; dunque anche in questo caso hanno rilevanza gli interessi imputati in una voce al di fuori del valore della produzione qualora l’accantonamento sia fiscalmente rilevante.

L’impatto sul “ROL fiscale” dei provvedimenti che escludono da tassazione una quota del reddito sarà diverso a seconda che:

- l’esclusione sia configurabile come “detassazione” di un componente positivo di reddito classificato contabilmente tra le voci di conto economico rilevanti ai fini del ROL (o come detassazione del risultato della somma algebrica di componenti positivi e negativi di reddito classificati contabilmente in tali voci);
- l’esclusione sia configurabile come “detassazione” di un ammontare di reddito privo di collegamento specifico con voci di conto economico rilevanti ai fini del ROL.

Nel primo caso (detassazione di voci rilevanti ai fini del ROL), il reddito escluso corrispondente alle voci da computarsi ai fini del calcolo del ROL dovrà essere computato con segno negativo

ai fini del calcolo del “ROL fiscale”; si pensi ad esempio al regime *Patent Box*, all’esclusione del reddito delle stabili organizzazioni estere nel caso di opzione per il regime di *branch exemption*. Nel secondo caso (detassazione di un reddito non collegato a voci di conto economico), il reddito escluso da imposizione non dovrà essere computato con segno negativo ai fini del calcolo del “ROL fiscale”; si pensi ad esempio alla deduzione dal reddito complessivo derivante dall’applicazione dell’ACE o alle detrazioni fiscali relative alla riqualificazione energetica.

Si riporta di seguito una sintesi della determinazione del ROL “fiscale”.

n.	Descrizione	In Euro	Note
1	Individuare dal conto economico al ... (inserire data): A) Valore della produzione (+) B) Costi della produzione (-) = Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) + Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali + Ammortamento delle immobilizzazioni materiali + Canoni di locazione finanziaria di beni strumentali = ROL del periodo contabile	A
2	Variazioni fiscali in aumento = Somma delle variazioni in aumento Variazioni fiscali in diminuzione = Somma delle variazioni in diminuzione = ROL Fiscale	B C D = A + B – C
3	ROL Fiscale + Eccedenza di ROL residuo dei 5 periodi precedenti (a partire dall’esercizio 2019) vedi § 4.3 = Totale ROL = ROL utilizzabile	D E F = D + E G = F x 30%

4	<p>In presenza di prestiti contratti fino al 17/6/2016</p> <p>È possibile scomputare dai soli interessi passivi relativi a tali prestiti l'eccedenza di ROL esistente al termine del periodo d'imposta in corso al 31/12/2018 - vedi § 4.4.2</p> <p>= ROL "2018" utilizzabile</p>	<p>.....</p> <p>.....</p>	<p>H</p> <p>I = H x 30%</p>
----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	-----------------------------

4.2. Modalità di utilizzo

Una delle novità introdotte con il D.Lgs. 142/2018 riguarda la modalità di utilizzo del Risultato Operativo Lordo.

Precisamente, qualora si configuri un'eccedenza degli interessi passivi rispetto alla somma tra gli interessi attivi di periodo e l'eccedenza di interessi attivi riportata da periodi d'imposta precedenti, deve essere utilizzato prioritariamente il 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica del periodo d'imposta e, successivamente, il 30% del ROL della gestione caratteristica riportato da periodi d'imposta precedenti a partire da quello relativo al periodo d'imposta meno recente. In pratica, dopo l'utilizzo del ROL del periodo, si applica un criterio "FIFO" che prevede la consumazione prioritaria dell'eccedenza di ROL formatasi nel periodo d'imposta meno recente.

1° utilizzo	2° utilizzo	3° utilizzo	4° utilizzo	5° utilizzo	6° utilizzo
ROL anno n	ROL n-5	ROL n-4	ROL n-3	ROL n-2	ROL n-1

4.3. Riportabilità dell'eccedenza

Il comma 7 dell'art. 96 del TUIR disciplina la riportabilità dell'eccedenza del ROL. È previsto infatti che *"qualora in un periodo d'imposta il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica sia superiore alla somma tra l'eccedenza di cui al comma 2 e l'importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati riportati da periodi d'imposta precedenti ai sensi del comma 5, la quota eccedente può essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi cinque periodi d'imposta"*.

La novità rispetto alla precedente versione riguarda il limite temporale di riportabilità del ROL eccedente. Il ROL del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (periodo d'imposta 2019 per i soggetti solari) potrà essere riportato in avanti per cinque periodi d'imposta successivi e non più illimitatamente.

Per quanto riguarda il "ROL contabile" eccedente a termine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 questo non è più riportabile nell'esercizio successivo salvo l'applicazione del regime transitorio di cui al paragrafo successivo (§ 4.4.2).

Anche la lettura combinata delle istruzioni al Modello Redditi SC 2020 (redditi 2019) e delle relative specifiche tecniche non consentono il riporto del "ROL contabile" eccedente alla data del 31 dicembre 2018. Si veda il successivo paragrafo dedicato al modello dichiarativo (§ 13).

In una risposta ad una interrogazione parlamentare⁷, la Commissione Finanze e Tesoro del Senato ha specificato che *"con riferimento agli interessi passivi correlati a prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016, è stata prevista una sorta di ultrattività del riporto del ROL contabile pregresso, in modo che per la loro deducibilità si possa fare affidamento anche sul plafond del ROL generato in vigore della precedente disciplina."*

⁷ Risposta 30.01.2019 all'interrogazione parlamentare n. 3-00502

4.4. Regime transitorio

L'art. 13 del D.Lgs. 142/2018 stabilisce le disposizioni transitorie delle modifiche introdotte all'art. 96 del TUIR per quanto riguarda la determinazione del ROL e l'utilizzo dell'eccedenza di ROL al termine dell'esercizio d'imposta al 31 dicembre 2018.

4.4.1. Effetti distortivi sulla determinazione del ROL

Nello specifico il comma 3, dell'art. 13 del D.Lgs. 142/2018 prevede che per la determinazione del ROL:

- a) non si devono considerare i componenti positivi e negativi di reddito rilevati nel valore o nei costi della produzione nel conto economico dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 o di uno degli esercizi precedenti che al termine di tale esercizio non hanno ancora assunto rilevanza fiscale e che assumono rilevanza fiscale negli esercizi successivi; tali componenti hanno infatti già concorso, in vigenza della precedente disciplina, alla determinazione del "ROL contabile"; poiché essi assumono rilevanza fiscale in vigenza della nuova disciplina, in assenza di esplicita esclusione, concorrerebbero alla determinazione (anche) del "ROL fiscale", con evidenti e distorsivi effetti duplicativi. Un esempio sono i compensi all'amministratore contabilizzati nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018, ma pagati l'esercizio successivo.
- b) le voci del valore e dei costi della produzione rilevate in periodi d'imposta di vigenza della nuova disciplina e che rappresentano una "rettifica con segno opposto" di voci del valore e dei costi della produzione rilevate in periodi d'imposta di vigenza della precedente disciplina devono essere assunte, in deroga alla regola generale, per il loro valore contabile, anche qualora diverso dal valore fiscale; si pensi ad esempio a un accantonamento a un fondo rischi contabilizzato nell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2018 e fiscalmente indeducibile per il quale, nell'esercizio successivo, si verifica la totale o parziale esuberanza, con conseguente contabilizzazione di una sopravvenienza attiva non imponibile; l'accantonamento ha concorso, con segno negativo, a determinare il "ROL contabile" del 2018 e, in assenza della disposizione in commento, la sopravvenienza che rappresenta l'effetto della "rettifica", con segno opposto, di tale accantonamento, non essendo fiscalmente imponibile, non concorrerebbe alla determinazione del "ROL fiscale" di tale anno.

Tale regime transitorio ha lo scopo di non far insorgere distorsioni in sede di calcolo del ROL, a seguito del passaggio dal "ROL contabile" al "ROL fiscale".

4.4.2. Eccedenza di "ROL contabile"

Per quanto riguarda l'eccedenza di "ROL contabile", ovvero quello non utilizzato al termine dell'esercizio d'imposta al 31 dicembre 2018, che in base alla normativa previgente sarebbe stato oggetto di riporto in avanti, il comma 4 dell'art. 13 del D.Lgs. 142/2018 ha previsto che tale eccedenza può essere utilizzata esclusivamente per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri assimilati sostenuti in relazione a prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016.

La Relazione Illustrativa in merito ha precisato che il comma 4 dell'art. 13 *"costituisce l'adattamento alla situazione italiana della possibilità concessa dall'articolo 4 paragrafo 4 lettera a) della Direttiva. Tale disposizione consente agli Stati membri di escludere dai limiti di deducibilità degli interessi passivi quelli correlati a prestiti che siano stati stipulati dall'impresa prima del 17 giugno 2016 e la cui durata o il cui importo non siano aumentati successivamente a tale data"*.

Pertanto, gli interessi passivi e oneri finanziari, sostenuti in relazione a prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016 la cui durata o il cui importo non sono stati modificati successivamente a

tale data a seguito di variazioni contrattuali, sono deducibili fino a concorrenza dell'importo che risulta dalla somma tra:

- a) l'eccedenza di "ROL contabile" generatasi ai sensi della disciplina previgente e che, al termine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, non risulta ancora utilizzata;
- b) il plafond di deducibilità determinato ai sensi del nuovo testo dell'art. 96 del TUIR.

L'Amministrazione Finanziaria, in occasione dell'interrogazione parlamentare del 30/1/2019, n. 3-00502, ha precisato che per "*prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016*" si intendono quei rapporti di finanziamento passivi, con scadenza definita, in essere alla data del 17 giugno 2016, da cui originano posizioni debitorie del contribuente.

La Relazione Illustrativa ha specificato inoltre che, per i prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016, la cui durata sia stata prorogata o il cui importo sia stato aumentato successivamente a tale data, la regola transitoria in esame si applicherà unicamente agli interessi passivi corrispondenti alla durata e all'importo esistenti alla suddetta data. Per quanto riguarda le modifiche riguardanti l'estinzione anticipata o la riduzione dell'importo, in assenza di disposizioni contrarie, si ritiene che il ROL contabile del 2018 sia utilizzabile senza ulteriori condizioni.

Si suggerisce di creare un mastrino contabile relativo agli interessi e oneri derivanti da prestiti antecedenti il 17 giugno 2016 al fine di poterli individuare facilmente e agevolare così il calcolo fiscale.

La normativa, al successivo comma 5, prevede che nella dichiarazione dei redditi si debba scegliere se, ai fini della deduzione degli interessi passivi compresi in tale regime transitorio, si intende utilizzare prioritariamente il plafond di deducibilità garantito dal nuovo articolo 96 del TUIR o l'eccedenza di "ROL contabile" generatasi ai sensi della disciplina previgente e che, al termine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, non risulta ancora utilizzata. Tale scelta risulta possibile in ogni singola annualità; pertanto, la scelta di utilizzare il ROL progresso (ante 2019) effettuata nella prima annualità non è vincolante per le annualità successive.

4.5. Punti aperti

4.5.1. Accertamento da parte dell'Amministrazione Finanziaria

In caso di accertamento da parte dell'Amministrazione Finanziaria ci si interroga se i rilievi evidenziati debbano essere considerati anche per la determinazione del "ROL fiscale". Se ad esempio venisse contestata la deducibilità di un componente negativo di reddito per mancanza di inerenza, si ritiene che anche il "ROL fiscale" dovrebbe essere rettificato per tale componente con una variazione in aumento consentendo così una maggior deduzione degli interessi passivi che non avevano trovato capienza nel precedente calcolo. In merito a tale punto, la Circolare Assonime n. 14 dell'8 luglio 2020⁸, conferma tale impostazione e precisa che "*dovrebbe essere la stessa Amministrazione finanziaria a tener conto di questo effetto in sede di accertamento*". In alternativa, risulterebbe necessaria la presentazione di apposita dichiarazione integrativa.

4.5.2. Rettifiche da OIC 29 che impattano sul patrimonio netto

⁸ Si veda pag. 60 del documento citato.

Ai fini della determinazione del “ROL fiscale” ci si interroga se le rettifiche derivanti dal cambiamento di principi contabili e dalla correzione di errori contabili, che in base all’OIC 29 vanno contabilizzati sul saldo di apertura del patrimonio netto, debbano essere assunte come variazioni fiscali in aumento o in diminuzione nonostante la mancanza del componente positivo o negativo iscritto a conto economico. In merito Assonime⁹ conclude affermando che *concorrono alla formazione del ROL fiscale anche le poste imputate direttamente a patrimonio netto o al prospetto OCI, sempreché si tratti di costi/ricavi fiscalmente rilevanti.*

4.5.3. Erogazioni liberali e Patent Box

Alcune fattispecie di erogazioni liberali (es. art. 100, co. 2, lett. h) del TUIR) sono deducibili per un importo commisurato al reddito d’impresa dichiarato. Tuttavia il reddito d’impresa dichiarato è influenzato a sua volta dall’applicazione dell’art. 96 del TUIR. Non è dunque chiaro come debbano essere considerate le erogazioni liberali ai fini della determinazione del “ROL fiscale”.

Come per le erogazioni liberali, anche la determinazione del Patent Box è influenzata dall’applicazione dell’art. 96 del TUIR.

Ci si interroga se in tali casi sia applicabile la semplificazione che già era stata introdotta per la determinazione del limite del patrimonio netto ai fini ACE, infatti era stato chiarito che *“per esigenze di semplificazione, il contribuente debba includere nel patrimonio netto l’utile o la perdita dell’esercizio determinati ipotizzando un carico fiscale teorico che non tenga conto dell’effetto dell’agevolazione ACE.”*.

In attesa di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, potrebbe essere opportuno considerare ai fini del calcolo del ROL fiscale la variazione in diminuzione delle erogazioni liberali e del Patent Box non tenendo conto degli eventuali interessi passivi indeducibili ai sensi dell’art. 96 del TUIR.

4.5.4. Maggiori ricavi per adeguamento agli ISA e società di comodo

Si evidenzia come il maggiore ricavo per adeguamento agli ISA rientri in una voce rilevante ai fini del ROL fiscale in quanto strettamente correlato ai ricavi dell’esercizio. Tale maggiore ricavo imputato a seguito dell’adeguamento rappresenta una componente rilevante ai fini della determinazione del ROL.

L’applicazione dei Modelli ISA nasce dall’esigenza di verificare la congruità del reddito dichiarato dall’impresa rispetto al settore di appartenenza; in tale fattispecie la verifica di congruità ISA non può che avvenire in ultima istanza dopo la determinazione del reddito imponibile e quindi non dovrebbe rilevare ai fini del calcolo del ROL. Sul punto si attende un chiarimento da parte dell’Amministrazione Finanziaria che tenga in considerazione anche degli aspetti applicativi dei software.

Assonime nella Circolare 14/2020 solleva il dubbio sulla concorrenza al ROL fiscale del maggior reddito dichiarato dai soggetti risultanti società di comodo per allinearsi al reddito minimo.

4.5.5. Riportabilità del ROL esistente al 31/12/2018

Nonostante la lettura della Relazione Illustrativa e delle istruzioni al Modello Redditi SC richiamano al fatto che il ROL contabile, salve eccezione, risulti perso; si ritiene che il differente trattamento che la norma parrebbe riservare all’eccedenza ROL generata a partire dal 2019 (riportabilità per 5 esercizi), e quella prevista per l’eccedenza di ROL maturata fino al 2018, che

⁹ Si veda Circolare Assonime n. 14 dell’8 luglio 2020, pag. 54.

risulterebbe non più utilizzabile in assenza delle condizioni sopra richiamate, pare non giustificata e priva di logica.

Anche Assonime, nella Circolare 14/2020, sottolinea che *“la Direttiva ATAD 1 attribuiva la facoltà di escludere dall’ambito di applicazione della nuova disciplina i prestiti stipulati ante 17 giugno 2016 riferendosi implicitamente alle ipotesi in cui nell’ordinamento interno non fosse presente una disciplina limitativa della deduzione degli interessi passivi. È quindi da ritenersi che sarebbe stata compatibile con la Direttiva la scelta di regolamentare la transizione da un regime già vigente al regime armonizzato senza creare discontinuità, così come del resto lo stesso legislatore italiano ha fatto sul versante del riporto delle eccedenze di interessi passivi non dedotte ante 2019.”*

4.5.6. Utilizzo delle eccedenze di ROL contabile

Con riferimento alla possibilità di utilizzare il ROL contabile eccedente al termine dell’esercizio d’imposta al 31 dicembre 2018 esclusivamente per gli interessi passivi derivanti da prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016 vi sono diverse questioni dubbie.

Assonime, nella Circolare n. 14/2020, evidenzia ad esempio che al fine di individuare i finanziamenti in essere alla data del 17 giugno 2016 dovrebbe essere considerato il momento giuridico che per i rapporti di mutuo corrisponderebbe all’effettiva erogazione del denaro mentre per le aperture di credito dovrebbe essere il momento in cui si è perfezionato il consenso delle parti indipendentemente dall’erogazione del denaro.

Con riferimento invece alla durata e all’ammontare del finanziamento prestabiliti si segnalano i seguenti punti:

- non dovrebbero essere considerati i finanziamenti stipulati ante 17 giugno 2016 instaurati a tempo indeterminato (es. aperture di credito prive di scadenza);
- non dovrebbero rilevare quelle modifiche contrattuali pattuite prima del 17 giugno 2016 ma con effetto post.

Un altro dubbio è se le eccedenze di ROL contabile possano essere utilizzate solo per gli interessi passivi che rientravano nella disciplina dell’art. 96 del TUIR ante modifiche o anche per quegli interessi passivi che rientrano nella nuova formulazione della norma. Un esempio sono gli interessi oggetto di capitalizzazione che nella vecchia formulazione della norma erano esclusi dall’art. 96 e dal 2019 invece vi rientrano.

4.5.7. Holding industriali

La determinazione del reddito operativo lordo ha determinato qualche perplessità con riferimento alle holding industriali che generalmente presentano un ROL pari a zero. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 19/2009, par. 2.3) ha espressamente chiarito che le holding industriali sono tenute a determinare il ROL rilevante ai fini dell’applicazione dell’articolo 96 con le modalità puntualmente dettate dal comma 2 (oggi comma 4) di tale ultima disposizione. Non sono quindi applicabili i principi affermati nelle Risoluzioni n. 337/E del 29 ottobre 2002 e n. 143/E del 10 aprile 2008 ai limitati fini del test di vitalità richiesto, ai sensi dell’articolo 172, comma 7, TUIR, per la riportabilità delle perdite nelle operazioni di fusione, che attribuiscono rilevanza ai proventi tipici delle holding (dividendi e plusvalenze).

Peraltro, le holding industriali possono attivare il consolidato fiscale per assorbire i propri interessi passivi indeducibili utilizzando il ROL delle proprie partecipate, ed in tal modo superano il limite rappresentato dal fatto che i proventi della loro gestione caratteristica (plusvalenze e dividendi) non rilevano ai fini della determinazione del ROL¹⁰.

¹⁰ Le holding industriali risultano penalizzate dalla novità introdotta dalla legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) la quale, abrogando quanto precedentemente disposto dal D.Lgs. Internazionalizzazione (D.Lgs. 147/2015), prevede

4.5.8. Soggetti IAS/IFRS

Il comma 4 dell'art. 96 del TUIR estende la portata delle norme in esame anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali: tali soggetti dovranno riclassificare il proprio conto economico secondo l'art. 2425 del Codice Civile. Si ritiene che si debbano solo riclassificare le voci del conto economico IAS/IFRS secondo lo schema dell'art. 2425 del Codice Civile, mantenendo fermi i valori così come risultanti dall'applicazione dei principi IAS (in senso conforme, Circolare Assonime n. 46/2009, p. 70).

Il tema pare analogo a quello che si pone per la determinazione della base imponibile IRAP per gli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007. In merito pare opportuno ricordare che la relazione alla Finanziaria 2008 riconosce la possibilità che ci siano differenze rilevanti nella determinazione della base imponibile IRAP tra soggetti IAS Adopter e non¹¹. Si ritiene, anche se un chiarimento ufficiale rimane auspicabile, che la stessa logica semplificatrice sia estendibile anche all'applicazione dell'art. 96 in esame.

4.5.9. Valutazione per i soggetti IAS adopter di beni materiali e immateriali

Come detto, a differenza della sua formulazione precedente, l'attuale art. 96 del TUIR prevede la determinazione del ROL fiscale. Ciò elimina la disparità di trattamento che veniva a crearsi in sede di calcolo del ROL tra i soggetti che applicano gli OIC (che effettuano l'ammortamento delle attività iscritte in bilancio) e le imprese IAS adopter (le quali rettificano il valore delle attività in base alle risultanze dell'*impairment test*). Più precisamente, nella formulazione attuale della norma, gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali continuano ad essere escluse dalla determinazione del ROL, mentre le svalutazioni assumono rilevanza in base al loro valore fiscale: trattandosi di poste derivanti da *fenomeni valutativi*, esse risultano fiscalmente irrilevanti e non riducono quindi il ROL.

4.5.10. Stabile organizzazione in regime di *branch exemption*

Assonime nella Circolare n. 14/2020 evidenzia un effetto distorsivo sulla determinazione del ROL fiscale in presenza di stabile organizzazione in regime di *branch exemption*. Come già precedentemente illustrato deve essere esclusa dal ROL fiscale la quota di reddito esente imputabile alla stabile organizzazione in caso di opzione per il regime di esenzione. Tuttavia rimarrebbe ferma l'incidenza degli interessi passivi della stabile nel computo degli interessi passivi complessivi della società "madre". Sarebbe dunque opportuno eliminare dall'importo complessivo degli interessi passivi quelli riferiti alla stabile organizzazione in coerenza con l'esclusione del reddito.

5. Individuazione degli interessi attivi e passivi e proventi e oneri finanziari

l'esclusione dalla determinazione del ROL dei dividendi incassati da società non residenti, che risultino controllate ex art. 2359, co. 1, n. 1) c.c.: tale disposizione ha trovato applicazione solo per il periodo d'imposta 2016 per i soggetti con esercizio coincidente all'anno solare.

¹¹ Laddove si legge che "*Naturalmente, questa conseguenza si produrrà anche nei confronti delle imprese che adottano per scelta o per obbligo i principi contabili internazionali, per le quali, dunque, non possono escludersi divergenze anche rilevanti nella determinazione della capacità contributiva rispetto alle imprese ancorate ai principi contabili nazionali. Si tratta di una conseguenza inevitabile; sarebbe parso illogico, infatti, una volta operata la scelta semplificatrice di far derivare direttamente la base imponibile dal conto economico, sostituire le variazioni fiscali con altre variazioni, costringendo tali soggetti a rideterminare la base imponibile per adeguarla a quella calcolata con i principi contabili tradizionali*".

La disciplina dell'art. 96 del TUIR è applicabile agli interessi attivi e passivi nonché ai proventi ed oneri finanziari assimilati che presentino contemporaneamente le seguenti caratteristiche (art. 96, co. 3, del TUIR):

- sono qualificati come tali dai principi contabili adottati dall'impresa;
- sono qualificati come tali dalle disposizioni di coordinamento fiscali applicabili ai principi contabili nazionali (OIC) e internazionali (IAS/IFRS) (DM 48/2009, DM 8/6/2011 e DM 3/8/2017);
- derivano da un'operazione o da un rapporto contrattuale aventi causa finanziaria o da un rapporto contrattuale contenente una componente di finanziamento significativa.

5.1. Osservazioni

5.1.1. Qualificazione secondo i principi contabili adottati

La norma *in primis* stabilisce che rilevano ai fini dell'applicazione dell'art. 96 del TUIR quelle componenti di conto economico che sono annoverabili quali interessi secondo la corretta applicazione dei principi contabili adottati dall'impresa.

Fin da subito bisogna considerare se trova applicazione il metodo del costo ammortizzato e tale viene effettivamente applicato in quanto gli effetti di tale adozione sono considerati rilevanti piuttosto che la relativa non applicazione in quanto facoltativa, ed effettivamente non adottata o la non applicazione per mancanza di rilevanza.

Nell'ipotesi di applicazione del costo ammortizzato, come espressamente previsto dall'adozione del metodo, assumono sotto il profilo contabile espositivo la natura di interesse in quanto interesse effettivo tutti quei costi definibili "costi di transazione" quali a titolo esemplificativo i costi di commissione, le spese legali e i servizi professionali e gli altri costi sostenuti.

Diversamente, laddove non trovi applicazione il costo ammortizzato, non sono soggetti all'applicazione dell'art. 96 quelle componenti che secondo una corretta applicazione dei principi contabili non sono annoverabili quali interessi passivi o oneri finanziari assimilati.

La Circolare n. 19/E dell'Agenzia delle Entrate aveva già ricompreso in via interpretativa estensiva tra gli oneri assimilati tutti quei costi che ancorché non contabilizzati quali oneri finanziari risultavano effettivamente accessori quali gli sconti passivi sui finanziamenti, le commissioni passive collegate a finanziamenti, fidejussioni e altre garanzie rilasciate da terzi nonché gli oneri connessi all'emissione di titoli di debito tra cui i disaggi di emissione e i premi di rimborso.

Pertanto, in presenza di una mancata applicazione del costo ammortizzato, il dettato normativo che richiama l'onere assimilato dovrebbe mantenere ancora valida e applicata la sopra richiamata interpretazione dell'Agenzia delle Entrate.

È dunque necessario che l'impresa verifichi preliminarmente la corretta qualificazione contabile in base ai principi contabili adottati (OIC o IAS/IFRS) e che la stessa sia confermata dalle disposizioni fiscali applicabili.

Le casistiche in sintesi:

Bilancio in forma ordinaria	Applicazione del costo ammortizzato	Rientrano nell'interesse effettivo i costi di transazione che includono tutti quei costi afferenti quali a titolo esemplificativo le	Applicazione dell'art. 96 all'interesse effettivo
-----------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------

		commissioni, i servizi professionali, ecc.	
	Non applicazione del costo ammortizzato in quanto gli effetti di tale applicazione risultano irrilevanti	I costi che sarebbero stati inclusi nel costo di transazione e che non sono qualificati quali componenti finanziarie dai principi contabili	Non sono soggetti all'applicazione dell'art. 96
Bilancio in forma abbreviata	Applicazione facoltativa del costo ammortizzato	Rientrano nell'interesse effettivo i costi di transazione che includono tutti quei costi afferenti quali a titolo esemplificativo le commissioni, i servizi professionali, ecc.	Applicazione dell'art. 96 all'interesse effettivo
	Non applicazione del costo ammortizzato	Limitatamente alle componenti di natura finanziaria individuabili secondo la corretta applicazione dei principi contabili	Applicazione dell'art. 96
Bilancio micro imprese	Applicazione del costo ammortizzato	Rientrano nell'interesse effettivo i costi di transazione che includono tutti quei costi afferenti quali a titolo esemplificativo le commissioni, i servizi professionali, ecc.	Per effetto della mancata applicabilità del principio di derivazione l'interesse effettivo NON è fiscalmente rilevante

5.1.2. Qualificazione secondo le disposizioni di coordinamento fiscale

Per quanto riguarda invece il secondo requisito della qualificazione quali componenti finanziarie dalle disposizioni di coordinamento fiscali applicabili ai principi contabili nazionali (OIC) e internazionali (IAS/IFRS) (DM 48/2009, DM 8/6/2011 e DM 3/8/2017), ovvero la necessità che la qualificazione contabile di interesse trovi conferma sul piano fiscale.

L'art. 96, co. 3 del TUIR che introduce tale previsione normativa non specifica un elenco predefinito; ciò avviene al fine di rendere la disposizione stessa elastica rispetto ad eventuali variazioni che possano intervenire in futuro.

La Relazione Illustrativa riporta, a titolo di esempio, i seguenti due casi che non rientrerebbero nell'ambito applicativo dell'art. 96 del TUIR:

- gli interessi contabilizzati in relazione a operazioni di pronti contro termine aventi ad oggetto titoli azionari o strumenti finanziari assimilati alle azioni ai sensi dell'art. 44 del TUIR; a tali operazioni – che, sotto il profilo contabile, comportano la rilevazione di interessi connessi alla messa a disposizione di una provvista di danaro a favore del cedente a pronti – non si applica, per effetto dell'articolo 3 del DM 1° aprile 2009, n. 48, la derivazione rafforzata; ne discende la irrilevanza ai fini fiscali dei suddetti interessi;

- gli interessi contabilizzati per effetto dell'attualizzazione delle passività di scadenza o ammontare incerti: ad essi l'articolo 9 del DM 8 giugno 2011 attribuisce, infatti, la natura di accantonamenti.

5.1.3. Derivazione da un'operazione o da un rapporto contrattuale aventi causa finanziaria o da un rapporto contrattuale contenente una componente di finanziamento significativa

Terzo requisito previsto dalla norma, è necessario che gli interessi attivi e passivi e i proventi e oneri finanziari assimilati siano relativi ad un rapporto contrattuale avente causa finanziaria oppure che contenga una componente di finanziamento significativa.

A differenza della precedente formulazione dell'art. 96 del TUIR, il D.Lgs. 142/2018 ha introdotto all'interno della disciplina in esame anche quei rapporti contrattuali che, pur non avendo causa finanziaria, contengano comunque una componente di finanziamento significativa.

La Relazione Illustrativa chiarisce che rientreranno dunque nell'ambito di applicazione dei limiti di deducibilità anche gli interessi derivanti da debiti di natura commerciale, qualora essi siano rilevati contabilmente, in quanto il contratto di fornitura di beni o di prestazione di servizi contiene una componente di finanziamento da ritenersi significativa.

Al riguardo acquisisce particolare rilievo il comportamento contabile adottato che, nel rispetto dei principi contabili, laddove l'impresa non evidenzia separatamente eventuali differenze riconducibili a dilazioni di pagamento o anticipi di pagamento, all'interno dei 12 mesi, tali non saranno da considerarsi rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 96 del TUIR.

5.2. Punti aperti

5.2.1. Mancata enucleazione delle componenti finanziarie all'interno dei principi contabili

Stante il primo requisito della qualificazione dei principi contabili risulta in alcuni casi complesso definire la natura finanziaria di una componente di conto economico con una ricaduta sotto il profilo applicativo delle limitazioni alla deducibilità imposte dall'art. 96 del TUIR.

In alcune casistiche i principi contabili semplicemente si limitano a definirne la classificazione all'interno dell'area finanziaria senza però rappresentarne la natura finanziaria stessa che in taluni casi non sussiste.

Si evidenzia come mentre per i soggetti IAS-adopter sussista lo IAS 23 che contiene una elencazione di quelle componenti quali interessi e altri oneri che una entità può sostenere in relazione all'ottenimento di finanziamenti quali *“gli interessi passivi calcolati utilizzando il criterio dell'interesse effettivo descritto nell'IFRS 9; gli interessi relativi alle passività del leasing rilevati conformemente all'IFRS 16 Leasing; le differenze di cambio derivanti da finanziamenti in valuta estera nella misura in cui esse siano considerate come rettifiche degli interessi passivi”*. Diversamente, i principi contabili nazionali non presentano un principio contabile specifico per la definizione delle componenti finanziarie e l'unico richiamo adottabile è contenuto all'interno dell'OIC 12, par. 94, dove vi è una elencazione di interessi ed oneri, richiamati a titolo esemplificativo e quindi non esaustivo, che devono essere classificati nell'area finanziaria senza attribuirgliene a livello di definizione una natura esplicitamente finanziaria.

Tale situazione si ravvisa all'interno dell'elenco dove sono da classificarsi nell'area finanziaria le perdite realizzate su crediti iscritti nell'attivo immobilizzato tra le immobilizzazioni finanziarie per la parte che eccede l'importo del credito già svalutato la cui natura finanziaria è tutt'altro che scontata.

5.2.2. Coesistenza delle discipline speciali ed il nuovo art. 96 del TUIR

La Circolare n. 47/2008 dell’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che norme specifiche quali quella prevista dall’art. 164 TUIR relativo alla deducibilità dei costi dei veicoli aziendali risultano essere norme a carattere speciale.

Tale impostazione aveva portato l’Agenzia delle Entrate a stabilire che la disciplina speciale fosse sostitutiva e quindi applicabile a prescindere dalla natura del costo stesso.

In tale contesto, gli oneri assoggettati alla disciplina speciale non subivano ulteriori limitazioni eventualmente connesse in funzione della natura del costo e, pertanto, una commissione di natura finanziaria inerente a un veicolo aziendale non era da assoggettarsi alla limitazione di cui all’art. 96 del TUIR.

Al riguardo si auspica una conferma da parte dell’Agenzia delle Entrate della posizione in precedenza adottata.

Medesima fattispecie troverebbe peraltro applicazione in molteplici ulteriori casistiche in cui sussista una norma speciale di limitazione della deducibilità del costo.

6. Gli interessi attivi e proventi assimilati finanziari

Si riporta un’elencazione esemplificativa degli interessi attivi e dei proventi assimilati; a tal fine si è tratto spunto dall’interpretazione data dal principio nazionale OIC 12, circa gli elementi da classificare alla voce C15 e C16 di Conto Economico e dalle pronunzie dell’Amministrazione Finanziaria sulla portata della nozione di finanziamento.

Al fine di una più precisa ed efficace gestione del conteggio può essere opportuno integrare il piano dei conti con espliciti sottoconti che raccolgano nell’ambito delle voci interessate le voci rilevanti ai sensi dell’art. 96 del TUIR.

Descrizione

Elencazione degli interessi attivi e dei proventi assimilati

- a. Interessi attivi su rapporti di conto corrente bancario anche in valuta
- b. Sconti finanziari attivi che non hanno concorso al computo del costo ammortizzato perché non prevedibili al momento della rilevazione del debito (“pronta cassa” - cash discount)
- c. Sconti finanziari attivi che non hanno partecipato al computo del presumibile valore di realizzo perché non prevedibili al momento della rilevazione del debito (per i soggetti che non applicano il costo ammortizzato) (“pronta cassa” - cash discount)
- d. Interessi attivi su crediti maturati nell’esercizio secondo il criterio del tasso effettivo di interesse
- e. Nel caso di crediti commerciali oltre i 12 mesi senza corresponsione di interessi o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato la differenza tra il valore di rilevazione iniziale e il valore a termine del credito
- f. Interessi attivi derivanti da rapporti di natura commerciale, inclusi gli interessi attivi su depositi cauzionali connessi ad operazioni commerciali
- g. Interesse attivo da operazioni in strumenti derivati di copertura del rischio di oscillazione del tasso d’interesse
- h. Interessi attivi derivanti da rapporti di finanziamento intercompany
- i. Interessi attivi maturati su crediti per rimborso imposte

- j. Interessi attivi derivanti da rapporti di cash pooling in vigore di un contratto di *notional cash pooling* (invece non rilevano gli interessi derivanti da contratti di *zero balance cash pooling*)¹²
- k. Interessi attivi derivanti da sottoscrizione di prestiti obbligazionari e da strumenti finanziari non partecipativi in genere
- l. Interessi maturati su titoli a reddito fisso (CCT, BTP, ...)
- m. Interessi sui titoli senza cedole (zero coupon) – interessi impliciti e premio di sottoscrizione
- n. Interessi attivi su depositi cauzionali su contratti aventi causa finanziaria
- o. Interessi attivi su prestiti a dipendenti (alle condizioni indicate al § 6.1.3.)
- p. Componenti derivanti dalle operazioni di riporto e di pronti contro termine su titoli
- q. Aggi su prestiti concessi
- r. Interessi attivi su erogazioni anticipate del TFR
- s. Contributi in c/interessi
- t. Interessi attivi su commercial paper
- u. Componenti finanziarie derivanti dalla contabilizzazione degli strumenti e attività finanziarie con il metodo del costo ammortizzato
- v. Eventuale differenza, se negativa/positiva, tra il valore rideterminato del debito/credito alla data di revisione della stima dei flussi futuri e il suo precedente valore contabile alla stessa data
- w. La differenza tra le disponibilità liquide ricevute e il valore attuale dei flussi finanziari futuri è rilevata tra i proventi finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che la sostanza dell'operazione o del contratto non induca ad attribuire a tale componente una diversa natura
- x. I proventi che, pur derivando da strumenti finanziari che sono qualificabili come strumenti rappresentativi di capitale, sono integralmente imponibili in capo al percipiente

6.1. Osservazioni

6.1.1. Imponibilità degli interessi attivi

Secondo la nuova impostazione normativa gli interessi attivi assumono rilevanza nella misura in cui sono imponibili (comma 3 dell'art. 96 del TUIR).

A tale fine non dovranno essere considerati i proventi finanziari fiscalmente assimilati ai dividendi derivanti da strumenti finanziari partecipativi, mentre assumono rilevanza come interessi attivi i proventi che pur derivando da strumenti finanziari qualificati come strumenti rappresentativi di capitale, in base ai principi contabili adottati, sono integralmente imponibili in capo al percettore e, corrispondentemente, deducibili in capo all'erogante.

In merito, la Relazione Illustrativa al D.Lgs. 142/2018 richiama *“ad esempio, alle obbligazioni partecipative o agli strumenti finanziari simili remunerati in parte mediante corresponsione di interessi e in parte con utili. Questi ultimi potrebbero per effetto dell'art. 89 co. 3-bis e 3-ter, fruire dell'esclusione da imposizione applicabile ai dividendi, con conseguente irrilevanza, ai fini dell'art. 96, della parte di utile esclusa da imposizione”*.

La Relazione Illustrativa, a titolo di esemplificazione, cita i proventi relativi ai titoli qualificati come strumenti rappresentativi di capitale emessi da soggetti non residenti che risultano deducibili dal reddito dell'emittente e dunque imponibili in capo al percettore fiscalmente

¹² Per le definizioni di notional cash pooling e zero balance cash pooling si rinvia al § 7.2.2.

residente in Italia ai sensi dell'art. 44 co. 2 lett. a) del TUIR (proventi di natura finanziaria), quali *"i proventi derivanti da Juros Sobre o Capital Próprio (JCP) di diritto brasiliano"*.

6.1.2. Riportabilità dell'eccedenza degli interessi

Il nuovo art. 96 consente di riportare a nuovo le eccedenze degli interessi attivi che risultano superiori rispetto agli interessi passivi dello stesso periodo di imposta o dei periodi di imposta precedenti.

A differenza delle eccedenze ROL, non più usufruibili dopo i cinque periodi di imposta e comunque utilizzabili in detto periodo secondo la regola dell'utilizzo prioritario di quelle formatesi per prime, gli interessi attivi riportati a nuovo sono utilizzati senza limiti di tempo e indipendentemente dal periodo di formazione.

6.1.3. Interessi su prestiti a dipendenti

Nella Circolare n. 38/2010 (risposta ai quesiti MAP del 3 giugno 2010), l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che *"i prestiti ai dipendenti rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 96 del TUIR se presentano le caratteristiche enunciate nella Circolare n. 19/E del 21 aprile 2009 (paragrafo 2.2) e cioè devono scaturire da una messa a disposizione di una provvista di denaro per la quale sussiste l'obbligo di restituzione e in relazione alla quale è prevista una specifica remunerazione"*.

6.1.4. Interessi attivi su depositi cauzionali aventi causa finanziaria

Nella Circolare n. 38/2010 (risposta ai quesiti MAP del 3 giugno 2010), l'Agenzia delle Entrate ha confermato che rientrano nella normativa gli interessi attivi (ed anche passivi) sui depositi cauzionali aventi causa finanziaria. Si ricorda che il deposito cauzionale è sovente relativo ad un contratto commerciale (ad es., di locazione oppure di fornitura di utilities) ed in quanto tale non costituisce una "scelta finanziaria" dell'impresa.

Nello specifico, l'Agenzia ha fatto riferimento alla Circolare 19/E del 21 aprile 2009, ove, con riguardo agli interessi (passivi) corrisposti sui depositi di riassicurazione (vale a dire sui depositi cauzionali costituiti nell'ambito dei rapporti con i quali l'impresa di assicurazione cede una quota del rischio assunto ad altra impresa di assicurazione), è stato chiarito che gli stessi non hanno causa finanziaria, in quanto assumono una funzione di garanzia. Nella Risposta fornita nella citata Diretta MAP, confermata nella Circolare n. 38/E/2010, è stato quindi affermato quanto segue: *"Di conseguenza, applicando al caso in esame le considerazioni sopra svolte, si ritiene che i depositi cauzionali sui contratti commerciali non hanno causa finanziaria in quanto scaturenti da rapporti di natura commerciale e di conseguenza non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 96 del TUIR"*. Tuttavia a seguito delle modifiche introdotte all'art. 96 del TUIR, si segnala che è necessario verificare in presenza di un deposito cauzionale correlato ad un contratto commerciale la presenza o meno di una componente di finanziamento significativa. Conseguentemente se è presente una componente di finanziamento significativa gli interessi attivi e i proventi finanziari assimilati rientrano nei limiti di cui all'art. 96 del TUIR.

6.1.5. Interessi e proventi attivi derivanti dall'applicazione del costo ammortizzato

L'OIC 15, al paragrafo 32, prevede che in base all'art. 2426, co. 1, n. 8, del c.c. i crediti devono essere rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale (attualizzazione). Il paragrafo 33 continua affermando che tale criterio può non essere applicato se gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore determinato in base ai paragrafi 46-48 e generalmente sono irrilevanti se a breve termine (scadenza inferiore ai 12 mesi).

L'OIC 15 nel capitolo riguardante il "costo ammortizzato in presenza di attualizzazione", ai paragrafi 44 e 45 prevede che:

- *"i crediti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza corresponsione di interessi, o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato, ed i relativi ricavi, si rilevano inizialmente al valore determinato attualizzando i flussi finanziari futuri al tasso di interesse di mercato. La differenza tra il valore di rilevazione iniziale del credito così determinato e il valore a termine deve essere rilevata a conto economico come provento finanziario lungo la durata del credito utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo";*
- *"nel caso di crediti finanziari, la differenza tra le disponibilità liquide erogate ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri, determinato ai sensi del paragrafo 42 utilizzando il tasso di interesse di mercato, è rilevata tra gli oneri finanziari o tra i proventi finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che la sostanza dell'operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura. In tal caso, la società valuta ogni fatto e circostanza che caratterizza il contratto o l'operazione".*

Per quanto riguarda i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis del c.c.) o le micro-imprese (art. 2435-ter del c.c.) non è obbligatoria l'applicazione del costo ammortizzato e dell'attualizzazione. In questo caso il credito è iscritto al valore nominale.

Si rammenta che per quanto riguarda le disposizioni di prima applicazione, l'art. 12, co. 2, del D.Lgs. 139/2015 ha previsto la possibilità di non applicare il criterio del costo ammortizzato alle componenti delle voci riferite ad operazioni che non avevano ancora esaurito i loro effetti in bilancio: in sostanza l'applicazione del costo ammortizzato per i soggetti solari si poteva applicare per la prima volta ai crediti sorti a partire dall'1 gennaio 2016. Se altrimenti la società non si avvalsesse di tale facoltà deve applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione ai crediti retroattivamente imputando gli effetti agli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto al netto dell'effetto fiscale (OIC 15, § 90).

6.1.6. Interessi attivi contabilizzati in applicazione del criterio del costo ammortizzato su finanziamenti infruttiferi o a tassi inferiori al mercato

Ai fini della deducibilità degli interessi passivi non rilevano gli interessi attivi che, seppur qualificati come tali dai principi contabili, non hanno riconoscimento fiscale per derivazione rafforzata.

E' il caso dei proventi finanziari contabilizzati in applicazione del criterio del costo ammortizzato, su finanziamenti infruttiferi o a tassi inferiori al mercato in essere tra società controllanti e controllate. Per tali proventi l'art. 5, comma 4-bis, del D.M. 8 giugno 2011, prevede la deroga alla derivazione rafforzata, restando rilevanti solo gli interessi risultanti dal contratto.

6.1.7. "Day one profit"

Secondo Assonime (Circolare 14/2020) la Relazione Illustrativa allo schema al D.Lgs 142/2018 consente di desumere la rilevanza del differenziale da "day one profit" e quindi l'equiparazione agli interessi attivi e assimilati (al pari il differenziale "day one loss" agli interessi passivi e assimilati).

E ciò in quanto la relazione riporta che *"a seguito della scelta di considerare gli interessi attivi e passivi che siano qualificati come tali in base ai principi contabili adottati dall'impresa (si veda quanto sarà detto più oltre a commento del comma 3), è necessario tenere conto che, con*

riferimento alla medesima operazione, vi saranno situazioni in cui ci sarà un periodo d'imposta caratterizzato da un'eccedenza di interessi attivi seguito da periodi d'imposta caratterizzati da eccedenza di interessi passivi (ad esempio, si pensi all'ipotesi dell'accensione di un finanziamento con tasso di interesse contrattuale inferiore al tasso di interesse di mercato e alla conseguente attualizzazione del valore del finanziamento con rilevazione dell'one day profit - che genera una eccedenza di interessi attivi - e la successiva contabilizzazione degli interessi passivi al tasso di mercato)".

Pertanto dette componenti *"rilevate a seguito dell'attualizzazione, nonché a quelle iscritte a seguito di rinegoziazione con la controparte contrattuale di attività/passività rilevate in base al criterio del costo ammortizzato"*, ai sensi del nuovo art. 96 del TUIR, sono *"in sostanza un componente equiparabile agli interessi attivi"* (Assonime Circolare 14/2020).

6.1.8. Interessi attivi relativi a operazioni di pronti contro termine su titoli azionari o strumenti finanziari assimilati alle azioni ai sensi dell'art. 44 del TUIR

La necessità che la qualificazione contabile di interessi e proventi finanziari non sia derogata dal principio fiscale della derivazione rafforzata, fa sì che non rientrano nel test del ROL, gli interessi maturati in relazione a operazioni di pronti contro termine su titoli azionari o su strumenti finanziari assimilati alle azioni ai sensi dell'art. 44 del TUIR, dato che l'art. 3 del D.M. n. 48/2009, ne esclude la rilevanza. La Relazione Illustrativa al D.Lgs. 142/2018 precisa che *"a tali operazioni - che, sotto il profilo contabile, comportano la rilevazione di interessi connessi alla messa a disposizione di una provvista di danaro a favore del cedente a pronti - non si applica, per effetto dell'articolo 3 del D.M. 1° aprile 2009 n. 48, la derivazione rafforzata; ne discende la irrilevanza ai fini fiscali (e, quindi, anche ai fini della norma in esame) dei suddetti interessi"*.

6.2. Punti aperti

6.2.1. Strumenti rappresentativi di capitale

Con la recente risposta ad interpello (n. 538 del 30 dicembre 2019), l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime fiscale sulla remunerazione del capitale di rischio investito in società brasiliane (JCP). L'Agenzia nello specifico sostiene che: *"Resta inteso che i flussi di reddito corrisposti dalla società brasiliana, non essendo collegati a rapporti aventi causa finanziaria ma a un investimento di carattere partecipativo, non rientrano tra gli interessi attivi e proventi assimilati che concorrono alla determinazione del limite di deducibilità degli interessi passivi di cui all'articolo 96 del TUIR"*; tale risposta giunge a una conclusione opposta rispetto alla Relazione Illustrativa di cui al D.Lgs. 142/2018.

6.2.2. Interessi attivi su crediti verso Erario

I crediti verso l'Erario possono essere utilizzati in compensazione, chiesti a rimborso, ceduti a terzi ex art. 43-bis DPR 602/73, ovvero, se relativi ad IRES, ceduti a società del gruppo ex art. 43-ter DPR 602/73. Sui crediti chiesti a rimborso maturano interessi attivi a tassi stabiliti da apposite norme. L'utilizzo dei crediti secondo una delle descritte modalità avviene in base ad una scelta finanziaria dell'impresa, che può ritenere preferibile optare per il rimborso di un determinato credito, piuttosto che utilizzarlo in compensazione (verticale/orizzontale) oppure cederlo a terzi o a società appartenenti al medesimo Gruppo.

Si ricorda che la scelta finanziaria da parte dell'impresa tiene conto anche del fatto che, in caso di rimborso, la maturazione dell'interesse avviene decorsi sei mesi dalla presentazione della dichiarazione.

Considerata, quindi, la scelta finanziaria da parte dell'impresa, si ritiene che gli interessi attivi sui crediti verso l'Erario possano rientrare tra quelli rilevanti ai fini del conteggio dell'art. 96 del TUIR.

7. Individuazione degli interessi passivi ed oneri assimilati finanziari

L'OIC 12 emanato nel dicembre 2016 ed aggiornato con gli emendamenti pubblicati il 29 dicembre 2017 tiene conto della nozione di finanziamento e dell'individuazione degli elementi da classificare alla voce C17 di Conto Economico. Alla luce di tali richiami si trae spunto dallo stesso OIC 12, dall'OIC 19 e dalle pronunzie dell'Amministrazione Finanziaria.

7.1. Elencazione degli interessi passivi ed oneri finanziari assimilati

L'elencazione degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati è stata suddivisa in tre parti:

- 1) interessi passivi;
- 2) commissioni e spese bancarie;
- 3) altri oneri finanziari assimilati.

1	Interessi passivi <ol style="list-style-type: none">a. Interessi passivi su rapporti di conto corrente bancario anche in valutab. Sconti finanziari passivi che non hanno concorso al computo del costo ammortizzato perché non prevedibili al momento della rilevazione del credito (pronta cassa)c. Sconti finanziari passivi che non hanno partecipato al computo del presumibile valore di realizzo perché non prevedibili al momento della rilevazione iniziale del credito (per i soggetti che non applicano il costo ammortizzato) (pronta cassa)d. Interessi passivi su debiti maturati nell'esercizio secondo il criterio del tasso effettivo di interessee. Nel caso di debiti commerciali oltre i 12 mesi senza corresponsione di interessi o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato la differenza tra valore di rilevazione iniziale (cfr. paragrafo 52, OIC 19 "Debiti") e il valore a termine del debitof. Interessi passivi da operazioni con strumenti derivati di copertura dal rischio di oscillazione del tasso d'interesseg. Interessi passivi derivanti da rapporti di finanziamenti intercompany (nei limiti di cui all'art. 110, co. 7, TUIR, ove dovuti a consociate non residenti)h. Interessi passivi maturati su dilazione di pagamento di imposte (esclusi gli interessi maturati per ritardato versamento cfr. OIC 12, par. 101, lett. a))i. Interessi passivi derivanti da rapporti di cash pooling in vigore di un contratto di <i>notional cash pooling</i> (invece non rilevano gli interessi derivanti da contratti di <i>zero balance cash pooling</i>)j. Interessi derivanti dall'emissione di prestiti obbligazionari di qualsiasi naturak. Disaggi di emissione e premi di rimborso connessi all'emissione di prestiti obbligazionaril. Disaggi di emissione e premi di rimborso connessi all'emissione di titoli di debitom. Disaggio non ancora ammortizzato nel caso di rimborso anticipato di un prestito obbligazionario, per le quote annullaten. Interessi passivi su depositi cauzionali su contratti aventi causa finanziariao. Interessi passivi su commercial paperp. Interessi passivi su contratti di mutuo
----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<ul style="list-style-type: none"> q. Interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l'acquisizione di immobili-patrimonio r. Interessi passivi per l'acquisizione degli immobili merce s. Interessi passivi su finanziamenti soci t. Interessi e sconti passivi su finanziamenti ottenuti da banche o da altre istituzioni finanziarie u. Interessi passivi da factoring pro soluto/pro solvendo¹³ v. Interessi ed oneri da operazioni di cartolarizzazione dei crediti ex L. 130/1999 w. Interessi passivi relativi ai finanziamenti concessi per la realizzazione di lavori su commessa non imputati a incremento del costo x. Quota di interessi passivi inclusi nelle rate dei canoni di locazione finanziaria
2	<p>Commissioni e spese bancarie</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Oneri connessi ad operazioni di pronti contro termine su titoli aventi funzione di raccolta b. Oneri sostenuti dal prestatario nelle operazioni di prestito dei titoli c. Commissioni passive su finanziamento d. Commissioni passive su fideiussioni, fatta eccezione per le fideiussioni richieste per i rimborsi IVA e per la partecipazione ad appalti e. Commissioni passive su altre garanzie rilasciate da terzi f. Commissioni di massimo scoperto g. Commissioni per mancato utilizzo di linee di credito h. Spese accessorie a finanziamenti i. Oneri vari relativi all'emissione di un prestito obbligazionario j. Spese e commissioni di factoring relative alla anticipata disponibilità finanziaria del credito smobilizzato k. Oneri derivanti da sconto di crediti l. Costi di transazione non ancora ammortizzati nel caso di rimborso anticipato di un prestito obbligazionario, per le quote annullate
3	<p>Altri oneri finanziari assimilati</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Componenti finanziarie derivanti da operazioni di cessione di beni caratterizzata da un'opzione di riacquisto o retrocessione (soggetti IAS) b. Componenti finanziarie derivanti dalla contabilizzazione degli strumenti e passività finanziarie con il metodo del costo ammortizzato c. Oneri per la quota di competenza dell'esercizio, relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine (pronti contro termine) ivi compresa la differenza tra prezzo a pronti e prezzo a termine d. L'eventuale differenza, se positiva/negativa, tra il valore rideterminato del debito/credito alla data di revisione della stima dei flussi futuri e il suo precedente valore contabile alla stessa data e. La differenza tra le disponibilità liquide erogate ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri è rilevata tra gli oneri finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che la sostanza dell'operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura f. Valore contabile residuo (eventuale) dei costi di transazione iscritti tra i risconti attivi, nel caso di estinzione anticipata di un debito

¹³ Non si considerano di natura finanziaria le commissioni connesse alla gestione del credito nell'attività di factoring.

7.2. Osservazioni

7.2.1. Piano dei conti

Considerato che la raccolta dei dati necessari in sede di determinazione dell'onere impositivo potrebbe risultare oltremodo laboriosa, parrebbe opportuno provvedere ad una integrazione del piano dei conti aziendale, realizzata di concerto tra la funzione amministrativa e quella fiscale, finalizzata a pervenire ad una corretta contabilizzazione, sin dall'inizio dell'esercizio di applicazione della norma in esame, delle componenti rilevanti ai fini del calcolo degli oneri finanziari ammessi alla deduzione fiscale. Tali integrazioni risulterebbero oltremodo utili con riferimento ad esempio alle generiche voci "altri proventi/oneri finanziari", "altri interessi attivi/passivi".

Si ritiene infatti che una corretta contabilizzazione delle voci C15 e C17 sia di fondamentale importanza nella successiva gestione fiscale dell'art. 96, TUIR.

7.2.2. Cash pooling

A seguito delle numerose modifiche introdotte dal D.Lgs. 139/2015 al bilancio d'esercizio, l'OIC è intervenuto aggiornando i principi contabili nazionali. La modifica principale apportata al principio contabile OIC 14 "Disponibilità liquide" riguarda la classificazione dei crediti che si generano nella gestione accentrata della tesoreria (cash pooling). Il Principio contabile non espone i principali metodi di cash pooling, ed in relazione alle differenti tipologie occorre fare una distinzione tra:

- **notional cash pooling:** è un sistema tramite il quale vengono compensati gli interessi attivi e passivi tra società appartenenti allo stesso gruppo; tale pratica consente alla società intestataria del conto corrente bancario di ottenere che il proprio conto risulti a debito, usufruendo nella sostanza di una forma di finanziamento indiretta, derivante dall'utilizzo del saldo positivo del conto bancario di altre società del gruppo;
- **zero balance cash pooling:** è il negozio giuridico intercorrente tra società appartenenti al medesimo gruppo che è rappresentato da reciproci addebiti ed accrediti di somme di denaro tra il pooler e le società del gruppo, che traggono la propria origine dalla girocontazione giornaliera del saldo del conto bancario di ogni società nell'unico conto corrente del pooler. Si ritiene che a tale fattispecie sia assimilabile quella in cui il pooler, su mandato, provvede direttamente agli incassi/pagamenti per conto delle società del gruppo, accreditando/addebitando un conto intercompany.

Ai fini dell'art. 96, TUIR, sono rilevanti gli interessi derivanti dai contratti di notional cash pooling, mentre sono irrilevanti gli interessi derivanti da zero balance cash pooling (cfr. Circolare dell'Agenzia dell'Entrate n. 19/E del 21 aprile 2009, nonché Circolare Assonime n. 46/2009).

Tale interpretazione discende dal chiarimento a suo tempo fornito dall'Agenzia delle Entrate (paragrafo 3.3.2.1 della Risoluzione n. 11/E del 17 marzo 2005) in vigore del regime della *thin capitalization*, il quale appare mutuabile anche in relazione all'attuale art. 96 TUIR, in considerazione del fatto che l'ambito oggettivo di applicazione delle due discipline appare sostanzialmente il medesimo.

Un'adozione coerente di tale impostazione induce inoltre a ritenere che, specularmente, gli interessi attivi maturati nel contesto di un rapporto di zero balance cash pooling non possano essere utilizzati al fine di abbattere l'importo degli interessi passivi che devono essere oggetto di successivo confronto con il 30% del ROL.

Al contrario, gli interessi attivi assumeranno rilevanza laddove il rapporto che lega le parti sia qualificabile come notional cash pooling.

7.2.3. Prestiti obbligazionari

Si ritiene che la disposizione in esame sia applicabile alle differenti tipologie di prestiti obbligazionari, quali ad esempio quelli rappresentati da titoli di debito, titoli subordinati, titoli convertibili, titoli zero coupon.

7.2.4. Operazioni di acquisizione con indebitamento

In relazione alle operazioni di acquisizione tramite indebitamento, l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 6/E del 30 marzo 2016, ha chiarito che gli interessi passivi derivanti da operazioni di acquisizione con indebitamento debbano essere considerati, in linea di principio, inerenti e, quindi, deducibili, nei limiti di quanto previsto dall'art. 96 del TUIR tenendo in considerazione anche le regole relative al transfer pricing nell'ipotesi in cui si tratti di operazione tra soggetti residenti in Paesi differenti.

Il riconoscimento della deducibilità degli interessi, in applicazione dell'art. 96 del TUIR, è riferibile sia alle operazioni di Merger Leveraged BuyOut (MLBO)/Leveraged BuyOut (LBO) poste in essere da un insieme di soggetti (soci e società del gruppo e finanziatori) esclusivamente residenti in Italia sia nelle ipotesi di presenza di soci e/o finanziatori non residenti in Italia.

7.2.5. Rappresentazione degli strumenti finanziari in base all' "interesse effettivo" o al "costo ammortizzato"

Partendo dal presupposto che rientrano nella disciplina dell'art. 96 del TUIR le componenti finanziarie riconducibili a rapporti aventi causa di finanziamento che presentino un contenuto economico-sostanziale assimilabile ad un interesse attivo o passivo, tali componenti dovrebbero in concreto individuarsi secondo le qualificazioni di bilancio.

Tale fattispecie già esistente per gli IAS-adopter è stata estesa agli OIC- adopter che redigono il bilancio in forma ordinaria (salvo applicazione facoltativa) con l'introduzione del costo ammortizzato all'interno delle previsioni dei principi contabili nazionali.

Ne consegue che sarà la scelta contabile adottata ad identificare e qualificare, anche ai fini fiscali, la quota di interessi da sottoporre al regime di deduzione dell'art. 96 del TUIR.

Pertanto, ad esempio:

- gli interessi relativi a strumenti finanziari valutati a fair value a Conto Economico in quanto titoli di trading dovrebbero rilevare pro rata temporis secondo la qualificazione di bilancio prescindendo dalle qualificazioni e imputazioni temporali giuridico – formali dei contratti;
- la contabilizzazione degli strumenti e passività finanziarie con il criterio del costo ammortizzato prevede che i flussi finanziari (che rientrano nella disciplina dell'art. 96 del TUIR perché relativi ad un rapporto di finanziamento con terzi) siano qualificati computando anche gli oneri e proventi connessi al finanziamento (commissioni attive, consulenze ...); ne deriva che il saggio di interesse effettivo può divergere dal saggio di interesse nominale, e che la quota interessi imputata a Conto Economico sia differente rispetto alla quota interessi contrattuale. Come anche affermato da Assonime, nella Circolare 46/2009, si ritiene che il sistema contabile IAS identifichi e qualifichi la quota interessi da sottoporre al regime dell'art. 96 in commento, ma sarebbe opportuna una conferma in merito.

Non sembra invece possibile assimilare agli interessi la variazione di fair value di prestiti rilevata in funzione dell'andamento dei tassi di interesse del mercato.

Si segnala peraltro che nel documento "Guida all'applicazione dell'IRES e dell'IRAP per le imprese IAS Adopter" edito da Assonime nel mese di maggio 2011, viene osservato (nota 69,

pag. 53) che il metodo del costo ammortizzato comporta la “finanziarizzazione” anche dei componenti relativi a prestazioni accessorie prive di causa finanziaria (come le spese professionali o di consulenza di terzi).

Tale qualificazione dovrebbe essere presa a riferimento ai fini dell’applicazione dell’art. 96 del TUIR, in considerazione del fatto che, una volta stabilito che esiste un rapporto di finanziamento anche sul piano giuridico, l’onere relativo a tale finanziamento dovrebbe essere comunque desunto dalle qualificazioni IAS, e, quindi, dall’applicazione del metodo del costo ammortizzato.

7.2.6. Interessi passivi capitalizzati

La nuova formulazione dell’art. 96 del TUIR prevede esplicitamente l’inclusione nel limite di deducibilità degli interessi passivi e negli oneri finanziari assimilati capitalizzabili nel costo dei beni per effetto dell’art. 110, co. 1, lett. b), del TUIR (beni immobili alla cui produzione o ristrutturazione è diretta l’attività dell’impresa; beni materiali ed immateriali strumentali per l’esercizio dell’impresa, fino al momento della loro utilizzazione). Precedentemente tali componenti negativi di reddito venivano esclusi.

La Relazione Illustrativa ha chiarito che l’inclusione tra gli interessi passivi e oneri finanziari assimilati degli interessi capitalizzabili comporterà la verifica della deducibilità di tali interessi nell’anno in cui sono rilevati contabilmente e capitalizzati, con conseguente eventuale loro indeducibilità totale o parziale, fermo restando il riconoscimento integrale, ai fini fiscali, del valore contabile del bene ad incremento del quale è stata operata la capitalizzazione.

Le regole di capitalizzazione degli interessi passivi sono contenute nei principi contabili OIC 16, § 41 - 44 (per i cespiti), OIC 24, § 39 (per le immobilizzazioni immateriali) e OIC 13, § 39 (per i beni merce) che richiedono, fra l’altro che:

- gli oneri finanziari siano effettivamente sostenuti, oggettivamente determinabili, entro il limite del valore recuperabile del bene, per i beni merce non può superare il valore realizzabile del bene desumibile dall’andamento del mercato. L’ammontare degli oneri finanziari capitalizzati durante un esercizio non può quindi eccedere l’ammontare degli oneri finanziari, al netto degli eventuali proventi finanziari derivanti dall’investimento temporaneo dei fondi presi a prestito, riferibili alla realizzazione del bene e sostenuti con riferimento allo stesso esercizio;
- il periodo di costruzione sia significativo e per periodo di costruzione si intende il periodo che va dal pagamento ai fornitori di beni e servizi relativi all’immobilizzazione materiale fino al momento in cui essa è pronta per l’uso, incluso il normale tempo di montaggio e messa a punto. Per i beni merce deve essere significativo il periodo di produzione.

7.3. Punti aperti

7.3.1. Costi di “transazione”

L’AIDC, con la norma di comportamento n. 207 del 16 gennaio 2020, richiama il fatto che, con riferimento alle società che redigono il bilancio nella forma di micro-imprese e nella forma abbreviata, la rilevazione del debito possa avvenire in via facoltativa al valore nominale senza l’applicazione del costo ammortizzato e dell’attualizzazione.

Al pari, rientrano in tale facoltà anche le società che redigono il bilancio in forma ordinaria dove la non applicazione del costo ammortizzato produce effetti irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta nel Bilancio d’Esercizio.

In tali fattispecie, dove non trova applicazione il costo ammortizzato e l’attualizzazione, l’AIDC nella propria norma di comportamento sottolinea che i “costi di transazione” sostenuti per l’ottenimento dei finanziamenti sono oggetto di riclassificazione all’interno della voce “C17) interessi e altri oneri finanziari” per competenza economica in applicazione dell’OIC 12, par. 98.

Sotto il profilo fiscale, ai fini dei limiti di deducibilità di cui all'art. 96 del TUIR, secondo l'AIDC tali "costi di transazione", non trovano rilevanza fiscale non integrando, pertanto, il valore degli interessi passivi ed oneri assimilati oggetto di test.

Per i soggetti che redigono il bilancio nella forma di micro-imprese, la motivazione alla base della non rilevanza fiscale è riconducibile al fatto che non trova applicazione il principio di derivazione rafforzata e nello specifico la qualificazione.

Per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e per i soggetti che redigono i bilanci in forma ordinaria ma non hanno applicato il costo ammortizzato e l'attualizzazione la riclassificazione all'interno della voce "C17) interessi e altri oneri finanziari" rappresenta una riclassificazione contabile. In tale contesto l'irrelevanza fiscale ai fini dell'art. 96 del TUIR è da imputarsi al fatto che i costi di transazione riclassificati non concorrono agli interessi passivi e non sono il frutto di una attualizzazione finanziaria del debito; quindi la riclassificazione all'interno dell'area finanziaria di bilancio non è sufficiente alla finanziarizzazione degli oneri di transazione.

Sarebbe auspicabile una conferma in relazione alla predetta interpretazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

7.3.2. Operazioni di securitisation

Una fattispecie che non è stata fino ad oggi chiarita dall'Agenzia delle Entrate è quella relativa al trattamento IRES dei proventi ed oneri derivanti da un'operazione di cartolarizzazione di crediti non scaduti (securitisation) effettuata da parte di una società di capitali.

Tale operazione genera, per l'originator, i seguenti oneri e proventi, iscritti nella voce C del conto economico tra i "Proventi ed oneri finanziari":

A) Oneri:

1. oneri da cessione iniziale dei crediti;
2. (eventuali) oneri da rimborso/cessione dei titoli junior al di sotto del valore di sottoscrizione;
3. (eventuale) minusvalenza da valutazione dei titoli junior alla fine del periodo d'imposta, se conteggiabile;

B) Proventi:

1. interessi attivi sui titoli junior sottoscritti;
2. (eventuali) proventi da rimborso/cessione dei titoli junior al di sopra del valore di sottoscrizione;
3. (eventuale) plusvalenza da valutazione dei titoli junior alla fine del periodo d'imposta, se conteggiabile.

Occorre stabilire se ai proventi ed oneri derivanti dalla cartolarizzazione sia applicabile la disciplina di cui all'art. 96. In tal senso, si deve considerare rilevante la causa finanziaria sottostante all'operazione, che consente l'incasso anticipato di crediti non scaduti a fronte di un onere che, in linea di assoluta prevalenza, è determinato con riferimento alla scadenza media dei predetti crediti; è infatti stato chiarito dall'Agenzia delle Entrate (Circolare n. 19/E del 2009), che per quanto riguarda l'individuazione degli oneri e proventi "assimilati" rispettivamente agli interessi passivi e attivi, da assoggettare all'art. 96, TUIR, occorre attribuire rilevanza ad una nozione non meramente nominalistica, ma sostanzialistica di interessi, e che in linea generale occorre, comunque, considerare quale onere o provento assimilato all'interesse passivo, ovvero attivo, qualunque onere, provento o componente negativo o

positivo di reddito che presenti un contenuto economico-sostanziale assimilabile ad un interesse passivo o attivo. Tenuto conto di quanto sopra, parrebbe quindi che i proventi ed oneri derivanti da un'operazione di cartolarizzazione di crediti debbano essere assoggettati alla disciplina di cui all'art. 96, TUIR, quali proventi ed oneri assimilati agli interessi attivi e passivi, e ciò in ragione della causa finanziaria della descritta operazione.

7.3.3. Commissioni dovute in relazione a finanziamenti erogati da banche

Nella prassi bancaria sono previste diverse tipologie di commissioni che risultano dovute a seguito dell'erogazione di un finanziamento.

Si è già avuto modo di dire che per i soggetti IAS il metodo del costo ammortizzato comporta la "finanziarizzazione" anche dei componenti relativi a prestazioni accessorie prive di causa finanziaria, come le spese professionali o di consulenza di terzi (cfr. "Guida all'applicazione dell'IRES e dell'IRAP per le imprese IAS Adopter" di Assonime, maggio 2011, nota 69, pag. 53); tale qualificazione IAS assume rilievo fiscale sulla base del principio di derivazione rafforzata introdotto dalla L. 244/2007.

Viceversa, per i soggetti non IAS si rende necessario distinguere tra le commissioni che costituiscono il corrispettivo per una prestazione di servizi fornita dalla banca, che non rientrano nella sfera di applicazione dell'art. 96, TUIR, e le commissioni che viceversa hanno causa finanziaria.

Se per talune commissioni è agevole operare la predetta distinzione, per altre (quali ad esempio: la waiver fee, di cui nel par. 7.3.4. si tratta più diffusamente, la commissione di rinegoziazione del finanziamento, la prepayment fee o commissione per anticipata estinzione dovuta sull'importo capitale estinto anticipatamente) può risultare difficile identificare l'appartenenza ad una delle due categorie descritte sopra.

Si può ritenere che rientrino tra le remunerazioni di prestazioni di servizi e quindi integralmente deducibili senza la limitazione dell'art. 96 del TUIR le seguenti fattispecie:

- arrangement fee, che costituisce il compenso per l'organizzazione dell'operazione;
- legal fee, dovuta per l'attività di contrattualistica;
- commissione di istruttoria;
- tutte le commissioni, spesso previste in misura fissa, dovute per l'attività di rendicontazione, invio estratti conto e solleciti, ecc.;
- agency fee, commissione percepita per la gestione del finanziamento.

Si può ritenere che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 96, TUIR:

- commitment fee, percepita dal prestatore in caso di mancato utilizzo della linea, come compenso per il capitale bloccato a fronte dell'operazione;
- term out fee, commissione prevista nel contratto per l'esercizio della facoltà di estendere la durata del finanziamento oltre la scadenza originaria;
- commissioni di istruttoria.

7.3.4. Waiver fee

Per quanto attiene più specificamente la waiver fee, si deve premettere che gli istituti di credito possono chiedere l'inserimento nei contratti di mutuo a medio/lungo termine di clausole che impongono il rispetto di impegni (covenants) da parte della società mutuataria. Gli impegni assunti possono avere natura finanziaria e riguardare l'osservanza di taluni parametri o rapporti che non devono eccedere i valori concordati, ad esempio il rapporto fra indebitamento finanziario netto ed EBITDA, oppure fra l'indebitamento finanziario netto ed il patrimonio netto contabile dell'azienda mutuataria, ovvero possono avere una natura non finanziaria, ad

esempio quello di non modificare la compagine azionaria o il perimetro del gruppo finanziato. Non è raro trovare contratti di finanziamento che prevedano entrambi i vincoli.

Può accadere, ad esempio a seguito del cattivo andamento del mercato, che il soggetto finanziato non rispetti i parametri concordati. Gli istituti finanziari possono in questa circostanza concedere deroghe contrattuali a titolo oneroso, rinunciando all'esercizio del diritto contrattuale di recedere e di esigere l'immediato pagamento del debito in essere e dei relativi accessori. La somma richiesta per il mancato esercizio del diritto spettante agli istituti finanziari viene generalmente denominata "waiverfee" e come tale fatturata.

In ordine alla rilevanza o meno della waiverfee per la disciplina di cui all'art. 96, TUIR, occorre fare alcune considerazioni.

La commissione bancaria in oggetto, sebbene abbia una natura prevalentemente finanziaria, traendo la propria origine da un contratto di tale tipologia (il contratto di finanziamento originario), e in alcuni casi potrebbe essere accostata ad un onere finanziario assimilato in relazione alla modalità di calcolo della stessa, segnatamente quando fosse determinata in funzione dell'esposizione finanziaria e quindi comportasse indirettamente un adeguamento del tasso di interesse applicato, ha determinate caratteristiche che, seppure non risolutive in assoluto, fanno propendere a nostro avviso per l'esclusione della waiverfee dalla disciplina dell'art. 96, TUIR e per la sua riconducibilità ad un compenso per la prestazione di un servizio. Tale considerazione si basa sulle seguenti argomentazioni:

- la waiverfee non è direttamente riconducibile alla causa finanziaria del contratto di mutuo; il collegamento con la messa a disposizione di una provvista di denaro per la quale sussiste un obbligo di restituzione ed in relazione alla quale è prevista una specifica remunerazione è solo indiretto ed eventuale: si pensi che le somme date a mutuo normalmente sono state erogate in esercizi precedenti, essendo inoltre già remunerate dagli interessi e da altre commissioni previste dal contratto;
- generalmente il contratto di mutuo non viene modificato, anzi la waiverfee consente proprio che esso continui ad esplicare i suoi effetti senza alcun pregiudizio;
- giuridicamente gli istituti di credito assumono un'obbligazione di non fare, cioè di non esercitare un diritto contrattualmente loro spettante;
- da un punto di vista non giuridico, ma sostanziale, può essere riconducibile ad una penalità imposta dagli istituti finanziari;
- le modalità di determinazione sono spesso derogate dalla trattativa fra le parti, che possono concordare importi forfettari "una tantum".

7.4. Gli interessi di mora

7.4.1. Osservazioni

Con riferimento al previgente regime, per individuare la rilevanza o meno degli interessi di mora, l'Agenzia delle Entrate nella Circolare 19/E del 21 aprile 2009 affermava che *"La norma attribuisce rilievo agli interessi derivanti da taluni contratti espressamente indicati, nonché da qualsiasi altra operazione avente causa finanziaria. Rientra, pertanto, nell'ambito di applicazione della disciplina in esame ogni e qualunque interesse (od onere ad esso assimilato) collegato alla messa a disposizione di una provvista di denaro, titoli o altri beni fungibili per i quali sussiste l'obbligo di restituzione e in relazione ai quali è prevista una specifica remunerazione."*

Alla luce di tale definizione e come ribadito da Assonime con Circolare n. 14 dell'8 luglio 2020¹⁴, gli interessi di mora attivi e passivi per il ritardato pagamento di debiti pecuniari non rilevavano ai fini della previgente disciplina, in quanto, pur avendo giuridicamente natura di interessi, essi costituiscono una forma di indennizzo per i danni derivanti da un inadempimento di un'obbligazione pecuniaria e non il corrispettivo di un servizio finanziario volontariamente reso. Ai sensi del nuovo art. 96 del TUIR, e come specificato nella Relazione Illustrativa al Decreto Legislativo n. 142 del 29 novembre 2018, *“per assumere rilevanza ai fini della norma, gli interessi devono derivare da un'operazione o da un rapporto contrattuale che, in quanto tali, hanno causa finanziaria oppure da un rapporto contrattuale che, pur non avendo causa finanziaria, contiene comunque una componente di finanziamento significativa”*.

Gli interessi attivi e passivi di mora, non derivando da operazioni o rapporti contrattuali con causa finanziaria né da rapporti contrattuali contenenti una componente di finanziamento significativa, ma essendo una forma di indennizzo, di risarcimento, si ritiene che non rientrino nell'ambito di applicazione della norma¹⁵.

Tale conclusione opera naturalmente per gli interessi di mora sia maturati sia incassati/pagati, ed è applicabile anche ai soggetti IAS. Resta ferma l'imponibilità ai fini reddituali secondo il principio di cassa.

Per la Pubblica Amministrazione la nuova disposizione contenuta nel comma 3 dell'art. 96 del TUIR, prevede che si considerano interessi attivi rilevanti anche gli interessi attivi legali di mora calcolati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. La Relazione Illustrativa precisa infatti che in luogo degli “interessi virtuali” previsti dalla normativa previgente si dovrà tenere conto degli “interessi legali di mora” previsti dalla normativa di riferimento.

Come evidenziato da Assonime con la Circolare n. 14/2020, si ha quindi una deroga alle regole generali in quanto assumono rilevanza interessi di mora i quali sono privi di una causa finanziaria. Ciò comporta anche una differente imponibilità fiscale rispetto a quanto avveniva in precedenza con gli interessi “virtuali”, in quanto gli interessi legali di mora dovrebbero assumere rilevanza fiscale ai fini impositivi solo al momento dell'effettivo pagamento nel rispetto del principio di cassa (cfr. l'art. 109, comma 7, del TUIR).

7.4.2. Punti aperti

Nulla da segnalare

7.5. Contratti di leasing

7.5.1. L'individuazione dei contratti

Nonostante il leasing sia una tipologia contrattuale molto comune non è presente nel codice civile perché è un contratto c.d. “atipico”. Tuttavia, si può fare riferimento ai seguenti articoli del codice civile:

¹⁴Tesi espressa dal Consorzio Studi e Ricerche Fiscali di Intesa Sanpaolo, Circolare n. 8 del 7/5/2008, nonché da Assonime nella Circolare n. 46/2009, p. 38 e nella Circolare n. 14/2020, p. 36.

¹⁵ Assonime nella Circolare n. 14/2020 osserva che possono ritenersi esclusi:

- gli interessi di mora (anche da ritardato versamento di imposte) aventi funzione risarcitoria dell'inadempimento di una obbligazione pecuniaria;
- gli interessi compensativi che servono a ristabilire l'equilibrio tra le parti quando una di esse venga a disporre in anticipo di una somma di denaro (es. versamento in eccesso di parte di un contribuente);
- gli interessi di mora dovuti in caso di accertamento di maggiori imposte dovute dal contribuente (diversamente dovrebbero rilevare gli interessi applicati quando il contribuente si avvalga della facoltà di pagare le imposte dovute in via dilazionata).

- art. 1571: la locazione è il contratto con il quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato periodo di tempo, verso un determinato corrispettivo;
- art. 2427, numero 22: un'operazione di locazione si qualifica come locazione finanziaria quando trasferisce al locatario la parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni locati.

Dopo l'emanazione dell'OIC 12 (Composizione e schemi del bilancio d'esercizio) ed in particolare dell'Appendice A riguardante le operazioni di locazione finanziaria e compravendita con retrolocazione finanziaria, avvenuta a dicembre 2016, è da ritenersi che la distanza nella definizione di locazione finanziaria tra Principi contabili Italiani e Principi Contabili Internazionali, almeno in termini di definizioni (ma non di rappresentazione in bilancio) sia stata colmata, almeno fino a quando non si è reso applicabile l'IFRS 16 in luogo dello IAS 17.

L'Appendice A soprarichiamata asserisce che i seguenti indicatori possono essere considerati, singolarmente o congiuntamente, per classificare un contratto di locazione come locazione finanziaria:

- il contratto prevede il trasferimento della proprietà del bene al locatario al termine del contratto;
- il locatario ha l'opzione di acquisto del bene ad un prezzo che ci si attende sia sufficientemente inferiore al fair value alla data in cui si potrà esercitare l'opzione, cosicché, all'inizio del contratto di locazione finanziaria, è ragionevolmente certo che essa sarà esercitata;
- la durata che copre la maggior parte della vita utile del bene anche se la proprietà non viene trasferita;
- all'inizio del contratto il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti equivale almeno al fair value del bene locato;
- i beni locati sono di natura così particolare che solo il locatario può utilizzarli senza dover apportare loro importanti modifiche.

Il leasing finanziario è un'operazione molto comune in cui, semplificando:

- il locatore concede l'utilizzo di un bene per un determinato periodo di tempo dietro pagamento di un corrispettivo (canone);
- il bene è acquistato o fatto costruire dal locatore in base alle indicazioni dell'utilizzatore;
- il locatario (l'utilizzatore) assume tutti i rischi sul bene, corrisponde il canone periodico e ha la facoltà, al termine del periodo, di acquistare il bene usato ad un prezzo prestabilito (prezzo di riscatto).

Secondo il nuovo principio contabile IFRS 16 - Leases (applicabile alle società che adottano i principi contabili internazionali a partire dal 1° gennaio 2018 su base volontaria e dal 1° gennaio 2019 a regime) *"Con il contratto di lease una parte (concedente o lessor) concede in godimento all'altra (utilizzatore o lessee) un bene dietro corrispettivo e per un determinato periodo"*. Pertanto, rientrano nella definizione di "contratti di lease", secondo il nuovo standard IFRS 16, oltre ai contratti di lease anche quelli di affitto, noleggio, locazione, comodato.

7.5.2. Il calcolo degli oneri finanziari

L'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 102 del TUIR prevede che *"La quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dell'art. 96."*

È noto come la differenza fra la somma dei canoni di leasing dovuti lungo la durata del contratto ed il costo del bene locato abbia natura di interesse, in quanto remunera il capitale impiegato dal concedente/locatore.

Tale differenziale normalmente è desumibile dal contratto, ma non esplicitato come interesse (anche se ben potrebbe esserlo, in particolare nel caso di interesse a tasso variabile).

I principi contabili offrono all'utilizzatore/locatario del bene la regola per scomporre le rate di leasing dovute in una quota che costituisce il rimborso della quota capitale del prestito ricevuto ed in una quota che costituisce gli interessi passivi maturati su quel debito.

La regola prevista dal n. 22 dell'art. 2427 del c.c. e dall'OIC n. 12, così come dallo IAS 17 prima e dall'IFRS 16 ora, è quella del tasso di interesse effettivo o tasso di interesse implicito: questo è definito come il tasso di attualizzazione che, alla data di stipula del leasing, rende uguale il fair value del bene locato (normalmente coincidente con il costo sostenuto dal concedente presso il fornitore) al valore attuale della somma dei pagamenti minimi e del valore residuo non garantito.

Il tasso di interesse, calcolabile con una formula di matematica finanziaria (più agevolmente con un foglio di calcolo elettronico) che rende possibile tale equivalenza è appunto il tasso di interesse implicito, che consente una corretta imputazione per competenza degli interessi passivi maturati. In pratica si ha una quota di interesse decrescente nel tempo in valore assoluto, via via che il capitale viene rimborsato, ma si ottiene un tasso di interesse costante sulla passività residua.

Dal punto di vista fiscale occorre distinguere fra soggetti che adottano i principi contabili nazionali rispetto a quelli che adottano i principi contabili internazionali.

Per i primi occorre preliminarmente osservare che, prima di applicare su base annuale l'art. 96, TUIR, la deduzione degli interessi passivi è consentita su un periodo non inferiore a quello minimo previsto dal comma 7 dell'art. 102, analogamente a quanto previsto per la deducibilità delle quote capitale incluse nei canoni di leasing (anteriormente al 29 aprile 2012 occorre la durata minima del contratto).

Questo orientamento è stato confermato dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 17/E del 29 maggio 2013 ove al punto 3 si sostiene che *“per determinare la quota di interessi passivi impliciti occorre far riferimento alla durata fiscale e non alla diversa durata contrattuale”*. Analogamente nella Circolare n. 23/E del 26 maggio 2016, ove al punto 4.2, si afferma che *“la quota interessi compresa nel canone va calcolata ripartendo in modo lineare l'ammontare complessivo degli interessi impliciti desunti dal contratto per la durata fiscale del leasing”*.

Con riferimento ai secondi, con il Dm Economia del 5 agosto 2019, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 16 agosto 2019, sono state introdotte le disposizioni di coordinamento tra il principio contabile internazionale IFRS 16 e le regole di determinazione delle basi imponibili IRES e IRAP; in particolare, sono stati disciplinati gli effetti fiscali peculiari di tale principio contabile, come il regime fiscale del diritto all'utilizzo dell'attività sottostante («right of use»), sia in termini di criteri di ammortamento che di variazione di valore. Non sono state previste, invece, disposizioni atte a regolamentare gli effetti originati dalla qualificazione contabile dell'accordo, dalla prima adozione del principio IFRS 16 e dagli interessi passivi calcolati sulla passività rilevata dal locatario a fronte dell'attualizzazione dei canoni futuri.

Il Dm 5 agosto 2019 non ha, quindi, disciplinato gli interessi passivi contabilizzati ex IFRS 16, rendendosi applicabile l'articolo 96, comma 3 del TUIR.

Si evidenzia che con riferimento ai contratti di leasing operativo preesistenti, laddove non sia stata esercitata l'opzione per il riallineamento, l'operazione dovrebbe continuare ad essere assunta ai fini fiscali come una locazione operativa e dar luogo alla deduzione dei canoni di locazione fino al suo esaurimento, in virtù del regime transitorio contenuto nell'art. 15 del d.l. n. 185 del 2008, con conseguente irrilevanza delle componenti di interessi ed ammortamenti iscritte in bilancio¹⁶.

7.5.3. Punti aperti

Nulla da segnalare

8. Gli interessi passivi esclusi

L'art. 96, co. 15, TUIR, esclude dall'ambito di applicazione della disciplina in commento talune tipologie di interessi passivi, disciplinati da specifica regolamentazione, da applicare in via prioritaria. Esistono inoltre ulteriori esclusioni, derivanti da altre disposizioni di legge o dalla prassi, ovvero desumibili in via interpretativa.

Dal punto di vista operativo, è necessario:

- a) dapprima individuare gli interessi passivi che risultano ineducibili in base alle disposizioni citate nel predetto art. 96, co. 15, TUIR;
- b) poi individuare le ulteriori esclusioni derivanti da altre norme, dalla prassi o dall'interpretazione;
- c) infine applicare sul complesso dei residui interessi passivi, diversi da quelli sub a) e b), la disciplina dell'art. 96, TUIR.

n.	Descrizione
1	<p>Individuazione degli interessi passivi da escludere dall'art. 96 per norma o prassi</p> <p>INTERESSI ESCLUSI DALL'ART. 96 ED INEDUCIBILI IN VIA ASSOLUTA</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Interessi passivi ineducibili in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 110, comma 7, TUIR (disposizioni sul <i>transfer pricing</i>) (Art. 96 co. 15, TUIR) b) Interessi passivi di cui all'art. 90, comma 2, TUIR, relativi agli immobili patrimonio, ineducibili se non sostenuti per l'acquisto o la costruzione (Art. 96 co. 15, TUIR) c) Interessi passivi ineducibili in applicazione dell'art. 1, comma 465, della L. n. 311/2004 (interessi sui prestiti dei soci delle società cooperative) (Art. 96 co. 15, TUIR) d) Interessi passivi ineducibili su pagamenti trimestrali IVA (art. 66, comma 11, DL 331/93) e) Interessi derivanti da finanziamenti effettuati dai soci di controllo a tasso zero o a tasso inferiore a quello di mercato (art. 5, co. 4-bis, DM 8/6/2011) <p>INTERESSI ESCLUSI DALL'ART. 96 E DEDUCIBILI</p> <ol style="list-style-type: none"> f) Interessi passivi relativi all'acquisto di automezzi (Circolare n. 47/E del 18/6/2008, quesito n. 5.3), deducibili ex art. 164, TUIR g) Interessi passivi su finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione, anche se posseduti in virtù di un contratto di leasing (CM 37/2009 par. 2) h) Interessi passivi derivanti da rapporti di cash pooling in vigenza di un contratto di "zero balance cash pooling"

¹⁶ Assonime Circolare 14/2020

	<ul style="list-style-type: none"> i) Interessi passivi relativi a finanziamenti correlati a un progetto infrastrutturale pubblico di lungo termine che presentano le caratteristiche di cui al co. 8 dell'art. 96 del TUIR j) Interessi contabilizzati in relazione ad operazioni di pronti contro termine su titoli k) Interessi relativi a contratti di leasing operativo ante applicazione dell'IFRS 16
2	<p>Individuazione degli oneri finanziari da escludere dall'art. 96 e deducibili per interpretazione della dottrina</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Interessi passivi/componenti da attualizzazione su voci non aventi natura finanziaria (es. fondi rischi per i soggetti IAS), compresi gli oneri per il ripristino ambientale b) Differenze cambio attive e passive¹⁷ c) Interessi di mora d) Interessi passivi su debiti verso l'Erario

8.1. Osservazioni

8.1.1. Interessi passivi su immobili patrimonio

Per gli interessi passivi su immobili patrimonio ex art. 90, comma 2, TUIR, si ricorda che – con norma di interpretazione autentica contenuta nella Finanziaria 2008¹⁸ – è stato definitivamente chiarito che l'indeducibilità di cui al predetto art. 90, comma 2, TUIR non si estende agli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l'acquisizione e per la costruzione¹⁹ di questi stessi immobili, che sono deducibili in base all'art. 96, TUIR.

8.1.2. Interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione

L'art. 1, co. 36, della stessa Finanziaria 2008 ha previsto la non rilevanza, ai fini dell'art. 96 del TUIR, e quindi l'integrale deducibilità degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione (cosiddetti interessi passivi "ipotecari"), come specificato dalle Circolari 19/E e 37/E del 2009.

Si ricorda anche che la Circolare 37/E del 2009 ha chiarito che l'esclusione dall'art. 96 degli interessi passivi sugli immobili destinati alla locazione si applica anche nel caso in cui detti immobili sono detenuti in leasing.

Con l'art. 4, co. 4, del D.Lgs. 147/2015, il Legislatore – anche a seguito dei dubbi sollevati dall'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate – è intervenuto in via interpretativa sull'ambito di applicazione dell'art. 1, co. 36, della L. 244/2007 (Finanziaria 2008), chiarendo che l'integrale deducibilità degli interessi relativi a finanziamenti contratti per l'acquisto e la costruzione, garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione, spetta alle società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliari, intendendosi per tali quelle il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno due terzi da canoni di locazione.

Per quanto concerne l'ambito oggettivo della suddetta disposizione, si ritiene che, con la locuzione "*interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca sugli immobili destinati*

¹⁷ In dottrina non vi è uniformità di pensiero circa l'inserimento degli utili e perdite su cambi nell'ambito oggettivo di applicazione della norma; taluni autori sostengono sia necessario indagare la causa contrattuale del rapporto in valuta; altri ritengono invece comunque escluse tali componenti, anche alla luce del fatto che in conto economico tali partite sono allocate in una specifica voce (Cfr. Assonime Circ. 46/2009). A nostro parere, le differenze su cambio sono escluse dal conteggio dell'art. 96 TUIR sia perché prive di causa finanziaria, sia perché allocate nella voce di conto economico C.17-bis, e non tra gli oneri/proventi finanziari.

¹⁸ Art. 1, comma 35, della L. n. 244/2007

¹⁹ Circolare n. 19/E del 21/4/2009 § 2.2.5.

alla locazione”, il Legislatore faccia riferimento sia agli immobili patrimoniali che agli immobili strumentali per natura, purché destinati all’attività di locazione, non essendo determinante la natura dell’immobile posto a garanzia (Circolare 37/E del 2009).

8.1.3. Interessi passivi/componenti da attualizzazione di fondi rischi (soggetti IAS/IFRS)

A conferma di quanto a suo tempo sostenuto da Assonime (Circolare n. 46/2009, p. 48), l’art. 9, comma 2, D.M. 8 giugno 2011 stabilisce che sono esclusi dall’applicazione dell’art. 96 i proventi e gli oneri di attualizzazione sui fondi rischi stanziati in bilancio dai soggetti IAS, in quanto non aventi natura finanziaria.

Ai sensi dell’art. 2, comma 4, D.M. 1° aprile 2009, n. 48, si deve inoltre ritenere escluso dall’art. 96, TUIR, anche l’interest cost avente come contropartita il fondo TFR (cfr. Relazione Illustrativa al D.M. 48/2009 citato).

A conferma anche la Relazione Illustrativa al D.Lgs. 142/2018 conferma che non derivando da operazioni o rapporti contrattuali con causa finanziari né da rapporti contrattuali contenenti una componente di finanziamento significativa, non rientrano nell’ambito dell’applicazione dell’art. 96 del TUIR gli interessi contabilizzati per effetto delle passività di scadenza o ammontare incerti, l’interest cost del TFR e il valore temporale delle opzioni e dei contratti forward.

In generale, gli oneri di attualizzazione vanno considerati come una componente volta ad integrare il costo stimato a cui si riferiscono (sia esso l’onere connesso ad un rischio o l’investimento che comporterà oneri di ripristino o il costo del personale nel trattamento di fine rapporto) che avrà la stessa rilevanza fiscale del costo integrato, con la conseguenza che non potrà mai assumere valenza di onere finanziario ex art. 96 TUIR.

8.1.4. Pronti contro termine su titoli

In relazione alle operazioni di pronti contro termine su titoli, aventi la funzione di raccolta, l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 19/E del 21 aprile 2009, ha chiarito che gli interessi maturati sulle attività oggetto dell’operazione nel periodo di durata del contratto sono esclusi dall’applicazione dell’art. 96 del TUIR, restando ferma l’applicazione dell’art. 89, comma 6, TUIR, ove si dispone che gli interessi maturati concorrono a formare il reddito del cessionario. È ricompreso tra gli oneri assimilati, e come tale rileva ai fini dell’art. 96 del TUIR, il differenziale negativo esistente tra prezzo a pronti e prezzo a termine. Tale chiarimento è stato confermato dalla Relazione illustrativa al D.Lgs. 142/2018 e dalla Circolare Assonime n. 14/2020.

8.1.5. Crediti pro soluto

In tema di cessione pro soluto di crediti non ancora scaduti, l’Agenzia delle Entrate, al paragrafo 1.1 della Circolare 14/E del 2014, chiarisce che il principio contabile OIC 15, nel prevedere, in linea generale la contabilizzazione dell’intera differenza tra il corrispettivo della cessione e il valore di iscrizione in bilancio del credito, quale perdita su crediti da allocare alla voce B.14 del Conto Economico, fa salva la possibilità di individuare, sulla base del contratto, componenti economiche diverse, quali quella finanziaria. Pertanto ritiene che *“l’eventuale qualificazione, basata sulla lettera del contratto, assuma rilevanza anche ai fini fiscali, con la conseguenza che solo l’eventuale componente finanziaria esplicita in bilancio sconterà le limitazioni previste dall’art. 96 del testo unico”*.

8.1.6. Interessi passivi relativi a finanziamenti correlati a un progetto infrastrutturale pubblico di lungo termine

Gli interessi passivi relativi a prestiti utilizzati per finanziare un progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine (art. 96, co. 8-11, del TUIR) non sono assoggettati ai limiti di deducibilità previsti dall'art. 96 del TUIR nel caso in cui presentino le seguenti caratteristiche:

- a. sono relativi a prestiti, utilizzati per finanziare un progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine, che non sono garantiti né da beni appartenenti al gestore del progetto infrastrutturale pubblico diversi da quelli afferenti al progetto infrastrutturale stesso né da soggetti diversi dal gestore infrastrutturale pubblico;
- b. il soggetto gestore del progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine è residente, ai fini fiscali, in uno Stato dell'Unione Europea;
- c. i beni utilizzati per la realizzazione del progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine e quelli la cui realizzazione, miglioramento, mantenimento costituiscono oggetto del progetto si trovano in uno Stato dell'Unione europea.

Se il progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine è caratterizzato da un regime di segregazione patrimoniale rispetto alle altre attività e passività del gestore o il prestito utilizzato per finanziare tale progetto è rimborsato esclusivamente con i flussi finanziari attivi generati dal progetto stesso, gli interessi passivi e oneri finanziari assimilati esclusi sono quelli che maturano sui prestiti oggetto di segregazione patrimoniale o su quelli destinati esclusivamente al finanziamento del progetto e rimborsati solo con i flussi generati da esso. Negli altri casi, gli interessi passivi e oneri finanziari assimilati esclusi sono determinati moltiplicando l'ammontare complessivo degli interessi passivi e oneri finanziari assimilati per il rapporto tra l'ammontare di ricavi o l'ammontare di incremento delle rimanenze di lavori in corso su ordinazione derivante dalla realizzazione del progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine e l'ammontare complessivo di ricavi o di incremento delle rimanenze.

In presenza di componenti positivi e negativi di reddito afferenti ad un progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine classificati nel valore o nei costi della produzione, il ROL va determinato senza tenerne conto.

8.2. Punti aperti

8.2.1. Interessi passivi relativi a beni a deducibilità parziale (auto, telefoni, terreni)

Nella Circolare n. 47/E del 18 giugno 2008, quesito n. 5.3, è stato chiarito che agli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l'acquisto degli automezzi è applicabile la disciplina di cui all'art. 164, TUIR, e non quella di cui all'art. 96, TUIR; ci si chiede se debbano essere ugualmente esclusi dalla disciplina dell'art. 96, TUIR, dovendo invece trovare applicazione le disposizioni di cui all'art. 164, TUIR, anche gli oneri finanziari impliciti nei canoni di locazione finanziaria relativi ai medesimi automezzi.

Per connessione, ci si chiede se debbano essere parimenti esclusi gli interessi passivi relativi all'acquisto (ovvero alla locazione finanziaria, in forza di quanto appena evidenziato) di beni che abbiano caratteristiche "oggettive" di indeducibilità, totale o parziale, dal reddito. Il riferimento potrebbe essere agli apparati telefonici, deducibili (salvo eccezioni) nella misura dell'80% (art. 102, comma 9, TUIR).

Di contro, si ritiene che le conclusioni cui giunge la Circolare n. 47/E del 2008 citata non siano estendibili ad un'altra fattispecie di costo avente riconoscimento fiscale limitato, vale a dire quella riguardante lo scorporo del valore del terreno da quello del fabbricato ex art. 36, c. 7 e segg., DL 223/2006²⁰.

²⁰ Infatti, mentre nel caso della generalità dei costi (di varia natura) relativi ai mezzi di trasporto il Legislatore ha introdotto una disposizione (art. 164, TUIR) specifica, da ritenere quindi prevalente rispetto alle altre disposizioni del TUIR, nel caso degli immobili il Legislatore si è limitato (art. 36, co. 7, e segg. del DL n. 223/2006) a stabilire la parziale indeducibilità degli ammortamenti (ovvero, dei canoni di locazione finanziaria), senza dettare (come

8.2.2. Interessi passivi su debiti verso l'Erario

Gli interessi passivi connessi a debiti verso l'Erario possono derivare da iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di pagamento, avvisi di accertamento e di rettifica, decisioni di Commissioni tributarie, concordati stipulati con l'Amministrazione Finanziaria, domande di condono e di sanatoria, conciliazione giudiziale, ecc.. In genere, essi derivano quindi da debiti per imposte dirette ed indirette relative ad esercizi precedenti. Si ritiene che l'esclusione dall'art. 96, TUIR degli interessi passivi per i debiti verso l'Erario possa basarsi sul fatto che si tratta di *“componenti reddituali che, pur avendo giuridicamente natura di interessi, non sottendono ad alcun rapporto di finanziamento volontariamente posto in essere dall'impresa (rectius, non sono interessi corrispettivi)”* (Circolare Assonime n. 46/2009, par. 4.1, pag. 38).

Ciò pare implicitamente confermato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 10/E del 2014, che ha ufficializzato le risposte formulate dai funzionari dell'Agenzia in occasione di Telefisco di gennaio 2014, senza più riproporre, alla risposta 8.2 della circolare, relativa al versamento tardivo dell'IMU, il passaggio fornito durante la manifestazione (risposta 18) relativo all'indeducibilità degli *“interessi e sanzioni dovute in caso di pagamento tardivo”*.

Si ritiene che, per le stesse considerazioni sopra indicate, siano esclusi dalla normativa di cui all'art. 96, TUIR anche gli interessi passivi sui debiti verso l'Erario relativi a ravvedimento operoso oppure a rateizzazioni obbligatorie nei versamenti delle imposte sostitutive (ad es., le rate di pagamento dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei cespiti, sugli affrancamenti dei disallineamenti da operazioni straordinarie, ecc..).

Poiché agli interessi passivi su debiti nei confronti dell'Erario non si applica l'art. 96, TUIR, se ne deduce che essi siano integralmente deducibili, secondo le regole generali di deducibilità dal reddito d'impresa (vedi in tal senso, da ultimo, Cass. n. 12246 del 19 maggio 2010).

Si ritiene, invece, che gli interessi passivi verso l'Erario risultanti dalla rateizzazione *“volontaria”* nel versamento delle imposte (es. rateizzazione nel modello Redditi e/o dilazioni D.Lgs. 218/1997) rientrino nel conteggio dell'art. 96, TUIR perché derivanti da una scelta finanziaria dell'impresa.

8.2.3. Sconti pronta cassa passivi

Nella Diretta MAP del 28 maggio 2009 era stato chiarito che agli sconti *“pronta cassa”* relativi ad operazioni commerciali, imputati tra i proventi ed oneri finanziari, è applicabile la disciplina relativa agli interessi derivanti da operazioni commerciali; pertanto, gli sconti *“pronta cassa”* attivi assumono rilevanza ai fini del calcolo dell'ammontare degli interessi passivi deducibili di cui all'articolo 96, TUIR, mentre gli sconti *“pronta cassa”* passivi dovranno considerarsi esclusi dalla disciplina in commento, e quindi integralmente deducibili.

A seguito della modifica normativa introdotta dal D.Lgs. 142/2018 è stata eliminata l'esclusione dalla disciplina di cui all'art 96 del TUIR degli interessi passivi derivanti da operazioni commerciali, pertanto trattandosi, nel caso degli sconti pronta cassa passivi, di una componente analoga rispetto a quella che sarebbe emersa in caso di sconto del credito presso terzi e sussistendo una causa finanziaria, si ritiene che gli stessi debbano essere ricompresi nell'ambito dell'art. 96 del TUIR. ²¹

8.2.4. Interessi relativi a contratti di leasing operativo ante applicazione dell'IFRS 16

invece è avvenuto per i mezzi di trasporto) una disciplina *“generale”* nell'ambito delle disposizioni relative ai redditi di impresa. Anche su questo punto sarebbe comunque opportuna una presa di posizione ufficiale.

²¹ Circolare Assonime n. 14 dell'8/7/2020

Si evidenzia che con riferimento ai contratti di leasing operativo preesistenti al primo anno di applicazione dell'IFRS 16 (anno 2019 per i soggetti solari), laddove non sia stata esercitata l'opzione per il riallineamento, l'operazione dovrebbe continuare ad essere assunta ai fini fiscali come una locazione operativa e dar luogo alla deduzione dei canoni di locazione fino al suo esaurimento, in virtù del regime transitorio contenuto nell'art. 15 del d.l. n. 185 del 2008, con conseguente irrilevanza delle componenti di interessi ed ammortamenti iscritte in bilancio²².

9. Determinazione dell'eccedenza degli interessi attivi sugli interessi passivi

La possibilità di riportare gli interessi attivi eccedenti costituisce una delle importanti novità apportata all'art. 96 del TUIR. La Relazione Illustrativa al D.Lgs. 142/2018 rappresenta le motivazioni alla base della scelta del Legislatore; l'introduzione di tale possibilità è riconducibile al differente approccio di rilevazione dei fatti di gestione in contabilità previsto dai principi contabili nelle operazioni finanziarie; la previsione del riporto degli interessi attivi mira a permettere la compensazione tra periodi d'imposta differenti delle componenti finanziarie stesse.

A rappresentazione della fattispecie viene illustrata la generica casistica delle operazioni di finanziamento che, per effetto dell'impostazione contrattuale e della previsione di rilevazione contabile prevista dai principi contabili, comporta una prima rilevazione iniziale di interessi attivi e nei periodi successivi una rilevazione di interessi passivi.

Sotto il profilo operativo, il riporto degli interessi attivi, previsto all'art. 96, co. 6 del TUIR, può quindi avvenire quando gli interessi attivi dell'esercizio, a regime sommati agli interessi attivi eccedenti provenienti dagli esercizi precedenti, risultano superiori alla somma degli interessi passivi del periodo d'imposta e degli eventuali interessi passivi riportati dai periodi d'imposta precedenti.

9.1. Osservazioni

A differenza dell'alternatività prevista per gli interessi passivi eccedenti e per il ROL fiscale eccedente, dove solo una delle due componenti può essere presente, in presenza di interessi attivi eccedenti e quindi riportabili, la struttura normativa dell'art. 96 del TUIR comporta il contemporaneo riporto del ROL fiscale del periodo.

Tale concomitanza di interessi attivi riportabili e ROL fiscale riportabile è riconducibile al fatto che l'art. 96 del TUIR prevede prioritariamente lo scomputo degli interessi passivi dagli interessi attivi e solo successivamente lo scomputo degli interessi passivi eccedenti gli interessi attivi dal 30% del ROL fiscale.

Alla luce di quanto rappresentato si sintetizzano le possibili situazioni riscontrabili.

Interessi attivi riportabili	Interessi passivi riportabili	ROL Fiscale riportabile
NO	NO	SI
NO	SI	NO
SI	NO	SI

Come per gli interessi passivi, data la motivazione alla base della scelta legislativa di permetterne il riporto delle eccedenze, il riporto degli interessi attivi eccedenti non presenta una limitazione temporale che diversamente è stata introdotta per la riportabilità del ROL.

Si sottolinea come una diversa scelta da parte del Legislatore sulla riportabilità degli interessi attivi avrebbe comportato una limitata soluzione al tema della compensazione tra periodi

²² Assonime circ. 14/2020

differenti; al riguardo, si immagini una operazione di finanziamento erogato a favore delle imprese che preveda la consuetudinaria lunghezza superiore ai 5 esercizi.

La novità introdotta risolve in ultimo una lacuna normativa precedente che non era stata in passato solo in parte risolta dall'Agenzia delle Entrate in via interpretativa; infatti, in precedenza la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 38/E del 23 giugno 2010, pur avendo stabilito l'utilizzabilità dell'eccedenza di interessi attivi per dedurre gli interessi passivi riportati da esercizi precedenti in quanto non deducibili, non aveva riconosciuto la possibilità di riportare a nuovo, oltre all'eccedenza del ROL, anche l'eccedenza degli interessi attivi, come in passato auspicato dall'Assonime nella sua Circolare n. 46/2009 (nota 101, pag. 67).

Tale modifica normativa ha in sostanza ammesso oltre al "carry back" dell'eccedenza di interessi attivi anche il "carry forward" di tali eccedenze.

9.2. Punti Aperti

Nulla da segnalare.

10. Determinazione delle eccedenze di interessi passivi sul ROL

Nei paragrafi precedenti si sono affrontati i temi inerenti alla determinazione del ROL, degli interessi passivi ed oneri assimilati e degli interessi attivi e proventi assimilati.

Una volta ottenuto l'ammontare di questi 3 elementi è necessario, ai sensi dell'art. 96, del TUIR, procedere come segue:

- gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono deducibili in ciascun periodo di imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati, di periodo e pregressi [di seguito, per semplicità si ometterà il riferimento agli oneri e proventi assimilati];
- l'eventuale eccedenza degli interessi passivi rispetto agli interessi attivi, che si possa evidenziare in base al punto precedente, è deducibile nel limite del 30% del Risultato Operativo Lordo della gestione caratteristica, calcolato secondo le regole fiscali, di periodo e dei 5 esercizi precedenti.

L'incrocio tra le tre variabili (interessi passivi, interessi attivi e ROL) può determinare l'insorgenza di una loro eccedenza riportabile agli esercizi successivi (5 esercizi per il ROL, senza limiti di tempo per gli interessi attivi e passivi). Si noti che dal momento che in presenza di interessi passivi vi è obbligo di utilizzare gli interessi attivi ed il ROL che ne consentono la deducibilità, non è possibile che una società possa presentare, contemporaneamente, il riporto di interessi passivi, da un lato, e di interessi attivi e/o ROL, dall'altro lato.

Per il calcolo e per le evidenze nella dichiarazione dei redditi si rimanda al successivo paragrafo 13.

Con riferimento al previgente regime, era stato osservato che la Circolare 38/E/2013 dell'Agenzia delle Entrate, pur avendo stabilito l'utilizzabilità dell'eccedenza di interessi attivi per dedurre gli interessi passivi riportati da esercizi precedenti in quanto non deducibili, non si era spinta a riconoscere la possibilità di riportare a nuovo, oltre all'eccedenza del ROL, anche l'eccedenza degli interessi attivi, come auspicato dall'Assonime nella sua Circolare n. 46/2009 (nota 101, pag. 67). In sostanza era ammesso il carry back dell'eccedenza di interessi attivi, ma non il carry forward. Tale impostazione risultava oltremodo penalizzante, ove si aderisse alla tesi secondo cui il day one profit sia assimilabile agli interessi attivi ai fini dell'art. 96, TUIR. Si pensi al caso di un soggetto IAS che a seguito della stipula di un contratto di finanziamento iscriva in bilancio un debito non al valore nominale, ma al fair value ed in particolare con il criterio del costo ammortizzato: se le condizioni del prestito sono migliori di quelle di mercato viene iscritto un provento in sede di prima iscrizione (*day one profit*) e maggiori oneri finanziari (al tasso di mercato) lungo la durata del prestito. Se il soggetto non registrasse un ROL capiente

per dedurre gli interessi passivi di periodo, sarebbe evidentemente penalizzato dalla impossibilità di riporto in avanti dell'eccedenza di interessi attivi iniziale. La stessa problematica si propone, in sostanza, per i soggetti ITA-GAAP, diversi dalle micro imprese, sulla base di quanto previsto in tema di attualizzazione dall'OIC 19 "Debiti" (in particolare, § 53).

Come si è anticipato, in base al nuovo regime è riconosciuto il riporto anche a nuovo delle eccedenze degli interessi attivi. Su tale innovazione, la Relazione Illustrativa al D.Lgs. 142/2018 ha appunto chiarito che tale novità intende risolvere proprio la segnalata criticità:

"Esaminando il nuovo testo dell'articolo 96, il comma 1 presenta due novità rispetto alla discipline previgente: ...(omissis)... - la compensazione degli interessi passivi non solo con gli interessi attivi di periodo ma anche con l'eventuale eccedenza di interessi attivi riportati da periodi d'imposta precedenti (da calcolarsi ai sensi del comma 6); tale compensazione che, pur se non espressamente prevista della Direttiva, è compatibile con le finalità da essa perseguite - è motivata dal fatto che, a seguito della scelta di considerare gli interessi attivi e passivi che siano qualificati come tali in base ai principi contabili adottati dall'impresa (si veda quanto sarà detto più oltre a commento del comma 3), è necessario tenere conto che, con riferimento alla medesima operazione, vi saranno situazioni in cui ci sarà un periodo d'imposta caratterizzato da un'eccedenza di interessi attivi seguito da periodi d'imposta caratterizzati da eccedenza di interessi passivi (ad esempio, si pensi all'ipotesi dell'accensione di un finanziamento con tasso di interesse contrattuale inferiore al tasso di interesse di mercato e alla conseguente attualizzazione del valore del finanziamento con rilevazione dell'one day profit - che genera una eccedenza di interessi attivi e la successiva contabilizzazione degli interessi passivi al tasso di mercato)."

10.1. Osservazioni

L'Agenzia delle Entrate, con riferimento al previgente regime (ante ATAD) aveva offerto in materia una serie di importanti chiarimenti, di seguito esaminati, per verificare se essi siano tuttora validi.

10.1.1. Mancato utilizzo di eccedenza di ROL

In primo luogo, era stato chiarito che il ROL, dell'esercizio o di esercizi precedenti, utilizzabile ma non utilizzato a fronte di IPN (Interessi Passivi Netti), dell'esercizio o di esercizi precedenti, non è più riportabile a nuovo; inoltre, nel medesimo caso, gli IPN che avrebbero potuto essere dedotti in relazione a tale ROL inutilizzato non possono essere più riportati a nuovo.

L'Agenzia delle Entrate aveva motivato tali affermazioni con il fatto che nel caso contrario si verificherebbe uno spostamento di imponibile da un esercizio all'altro con fenomeni di *refreshing* delle perdite fiscali, posto che per queste ultime era previsto un limite al riporto che invece mancava per l'utilizzo del ROL. La situazione attuale si è rovesciata: come già evidenziato, nel nuovo regime il riporto del ROL è limitato ai 5 esercizi successivi, mentre resta fermo che le perdite fiscali siano riportabili senza limiti di tempo. Pertanto, seppur si può ritenere valido ancora oggi il chiarimento, di fatto non pare esserci convenienza di rinviare l'utilizzo del ROL, poiché non si configura una situazione di *refreshing* di perdite fiscali.

In ogni caso, si deve tenere in considerazione l'orientamento interpretativo secondo cui, in termini generali, la competenza fiscale dei componenti di reddito non può essere stabilita dal contribuente a discrezione, se non nei casi eventualmente previsti dalla legge.

10.1.2. Utilizzo delle perdite fiscali per compensare il maggior imponibile derivante dall'inededucibilità degli interessi passivi

Le perdite riportate sono compensabili con l'imponibile formato anche a seguito della non deduzione di interessi passivi, sempreché detta indeducibilità sia causata dalla mancanza di interessi attivi e di ROL dell'esercizio o riportati: in questo caso resta fermo il riporto in avanti degli interessi in parola che hanno incrementato l'imponibile e hanno dato luogo alla compensazione delle perdite. Se, viceversa, gli interessi passivi sono deducibili per la presenza di interessi attivi o di ROL, dell'esercizio o riportati, tali interessi passivi devono essere dedotti in ossequio al principio di competenza fiscale, e le perdite pregresse non possono essere utilizzate per abbattere l'imponibile dell'esercizio in luogo degli interessi attivi o del ROL. Tali interpretazioni mantengono la loro validità.

10.1.3. Utilizzo degli interessi attivi di periodo per compensare un'eccedenza di interessi passivi riportata a nuovo

Nel previgente regime era stato chiarito, su istanza dei dottori commercialisti, che se in un determinato periodo d'imposta gli interessi attivi di periodo fossero stati superiori agli interessi passivi dello stesso periodo, l'eccedenza degli interessi attivi era utilizzabile per dedurre gli interessi passivi riportati da esercizi precedenti in quanto non deducibili (Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 38/E del 23 giugno 2010, par. 1.4). Tale possibilità è oggi confermata essendo recepita a livello normativo.

10.1.4. Contemporanea presenza di interessi passivi riportabili e di perdite fiscali

In precedenza, era stato chiarito che se in un determinato esercizio sussiste sia il riporto di perdite sia il riporto di interessi passivi, laddove in tale esercizio non ci siano interessi attivi o ROL utilizzabili, gli interessi passivi riportati da precedenti esercizi non possono essere dedotti, ma continuano ad essere oggetto di riporto; di conseguenza, se nell'esercizio stesso si manifesta un reddito positivo, questo deve essere compensato solo con le perdite pregresse. Qualora, invece, nell'esercizio in oggetto si sia generato un ROL, o vi siano interessi attivi, l'impresa dovrà operare la deduzione degli interessi passivi riportati, oltre quelli di esercizio, fino a capienza degli interessi attivi e del ROL, perché tale utilizzo è prioritario rispetto all'utilizzo delle perdite.

Da quanto sopra, emerge, come già anticipato, che il contribuente tenuto all'applicazione della disciplina dell'art. 96 non può riportare in avanti con riferimento al medesimo periodo d'imposta eccedenze di interessi attivi e/o di ROL inutilizzate ed eccedenze di interessi passivi netti indeducibili.

Il riporto in avanti dell'eccedenza di ROL e/o di interessi attivi è, pertanto, consentito solo nelle seguenti ipotesi:

- assenza di interessi passivi netti di periodo o pregressi da compensare;
- importo degli interessi passivi netti di periodo o pregressi inferiore alla disponibilità di ROL e/o di interessi attivi (di periodo o, se del caso, riveniente da annualità pregresse).

In entrambe le ipotesi appena menzionate l'eccedenza di ROL e/o di interessi attivi riportata dovrà, comunque, essere utilizzata in compensazione alla prima occasione utile, ossia nel primo esercizio in cui si manifesterà un'eccedenza degli interessi passivi di periodo.

10.2. Regime transitorio

Il comma 2 dell'art. 13 del D.Lgs. 142/2018 prevede che il comma 5 dell'art. 96, come modificato, si applica anche agli interessi passivi e oneri finanziari assimilati che al termine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 non sono stati dedotti per effetto della previgente disciplina. In tal modo, si intende garantire il riporto, nell'ambito del nuovo regime, delle eccedenze di interessi passivi generatesi in vigenza del precedente regime di deducibilità.

10.3. Punti aperti

Nulla da segnalare.

11. Il consolidato fiscale nazionale

L'art. 96, co. 14 del TUIR prevede un particolare modo di utilizzo del ROL eccedente nell'ambito del consolidato fiscale nazionale (artt. 117-128 del TUIR).

Infatti, in tale caso, gli interessi passivi eccedenti il 30% del ROL di una società possono essere portati in diminuzione dal reddito complessivo di gruppo se altre società partecipanti al consolidato presentano, per lo stesso periodo d'imposta, un ROL capiente non integralmente sfruttato per la deduzione di propri interessi passivi o un'eccedenza di interessi attivi rispetto ai propri interessi passivi.

Tale regola si applica anche alle eccedenze di interessi passivi netti oggetto di riporto in avanti, con esclusione di quelle generatesi anteriormente all'ingresso nel consolidato nazionale.

<i>n.</i>	<i>Descrizione</i>
1	Implicazioni per il contratto di consolidamento <ul style="list-style-type: none">• Il contratto di consolidamento deve prevedere modalità e compensi della cessione infragruppo delle eccedenze di ROL e delle eccedenze di interessi attivi.• I compensi eventualmente riconosciuti a fronte della cessione di tali eccedenze sono assoggettati alla disciplina dell'art. 118, co. 4, TUIR, che ne prevede l'esclusione dalla base imponibile IRES
2	Conferma dell'area di consolidamento ed individuazione delle scadenze di comunicazione dati <ul style="list-style-type: none">• Modifica del perimetro in funzione delle opportunità di applicazione dell'art. 96, co. 14, TUIR• Comunicazione dei dati delle eccedenze di interessi passivi e di interessi attivi e di ROL alle scadenze già previste per i versamenti delle imposte e la trasmissione delle dichiarazioni
3	Recepimento dati dalle consolidate italiane <p>Tramite apposito prospetto la società consolidante recepisce dalle società partecipanti al consolidato fiscale nazionale:</p> <ul style="list-style-type: none">• le eccedenze di ROL• le eccedenze di interessi attivi sugli interessi passivi• le eccedenze di interessi passivi
4	Determinazione della compensazione delle eccedenze di ROL, di interessi attivi e di interessi passivi di gruppo <p>Modalità di riparto (con criterio proporzionale o con altro criterio) della parte di eccedenze di interessi attivi o di ROL che si incontrano con eccedenze di interessi passivi e della parte residua da lasciare alle consolidate che la riportino a nuovo</p>
5	Comunicazione alle società consolidate italiane <p>La consolidante comunica alle società partecipanti al consolidato:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'importo delle eccedenze di ROL e/o di interessi attivi utilizzate e delle eccedenze di interessi passivi divenute deducibili nel consolidato (da indicare nel Quadro GN del Modello Redditi)• l'importo delle eccedenze di ROL e/o di interessi attivi inutilizzate e delle eccedenze di interessi passivi non dedotte (da non indicare nel Quadro GN del Modello Redditi)

- | | |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none">• l'importo della remunerazione (se pattuita) |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

11.1. Osservazioni

11.1.1. Natura di rettifica di consolidamento "sui generis"

La disposizione del co. 14 dell'art. 96, TUIR prevede che l'eccedenza di interessi indeducibili a livello individuale possa "essere portata ad abbattimento del reddito complessivo di gruppo" (come confermato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 12/E del 19/2/2008, quesito 5.2.) con una sorta di "nuova rettifica di consolidamento".

Tuttavia tale deduzione non sembra avere la natura della rettifica di consolidamento, in quanto:

- mentre le abrogate rettifiche di consolidamento (per lo meno quella dei dividendi e quella del pro rata degli interessi passivi) erano in qualche modo automatiche, il trasferimento al consolidato delle eccedenze di interessi passivi e delle eccedenze di ROL e/o delle eccedenze di interessi attivi ha carattere facoltativo;
- le eccedenze possono essere trasferite al consolidato solo se e nella misura in cui si verifichi una corrispondenza tra le posizioni opposte, ossia tra eccedenze di interessi passivi e eccedenze di ROL e/o eccedenze di interessi attivi; in questo senso le eccedenze prodotte in un certo periodo non sono oggetto di acquisizione integrale da parte del consolidato, ma rimangono nella disponibilità della consolidata per la parte non compensabile nel periodo;
- non esiste neanche, a differenza delle abrogate rettifiche di consolidamento, una disciplina specifica che preveda la *recapture* della deduzione effettuata di eccedenza di interessi in caso di interruzione del consolidato.

La modalità di impiego nell'ambito del consolidato fiscale delle eccedenze indeducibili di interessi passivi sembra più una tecnicità operativa, che accentra in capo alla consolidante la gestione delle eccedenze di segno opposto, nella considerazione che essa evidentemente è in grado di conoscere bene la situazione dell'imponibile complessivo di gruppo e di valutare il miglior utilizzo del regime in esame (in questo senso Circ. Agenzia delle Entrate n. 19/2009).

Tuttavia, similmente a quanto era previsto per le abrogate rettifiche di consolidamento, non è consentito, in presenza di perdite pregresse realizzate ante consolidato, trasferire eccedenze indeducibili di interessi passivi dopo averne compensato l'effetto sull'imponibile individuale con le perdite pregresse. Occorrerà pertanto trasferire al consolidato un imponibile corrispondente agli interessi passivi indeducibili, limitando l'utilizzo di perdite ante consolidato all'imponibile individuale eccedente tali interessi indeducibili, e ciò per evitare il "travaso" di perdite ante consolidato nel consolidato.

11.1.2. Facoltatività della cessione dell'eccedenza di ROL, di interessi attivi e dell'eccedenza di interessi passivi

La cessione dell'eccedenza al consolidato non è un comportamento obbligato in base alla lettera dell'art. 96, co.14, TUIR, come confermato dall'Agenzia delle Entrate. Esiste l'opzione, e non l'obbligo, di cessione al consolidato dell'eccedenza di interessi passivi o dell'eccedenza di ROL o dell'eccedenza di interessi attivi così come accade per altre posizioni individuali (ad esempio i crediti d'imposta). L'Agenzia ha precisato che chi opta per non trasferire le eccedenze di ROL al consolidato, le può riportare a nuovo ed utilizzare a livello individuale nei successivi periodi, ma non può più trasferirle al consolidato in tali periodi. Questo per via di un principio di priorità di utilizzo del ROL disponibile, che vale a livello individuale (se si rinuncia ad utilizzarlo per gli interessi passivi di periodo, lo si perde) e anche di consolidato (se si rinuncia a cederlo al consolidato per incontrare gli interessi passivi di periodo, si perde la cedibilità al consolidato in esercizi successivi, ferma restando la riportabilità ed utilizzabilità in proprio).

La stessa regola dovrebbe valere, secondo la circolare Assonime 14/2020 (pag. 68-69), anche per le eccedenze di interessi attivi e le eccedenze di interessi passivi che siano volontariamente trattenute dalla società consolidata: esse, una volta riportate a nuovo, potranno essere utilizzate solo a livello individuale e non potranno essere trasferite al consolidato in periodi successivi.

Con riguardo alle società che hanno generato eccedenze di interessi passivi, può verificarsi che tali eccedenze riportabili ai sensi dell'art. 96, TUIR, si siano formate in parte durante la vigenza del regime di consolidamento (e quindi possono essere assorbite dall'eventuale ROL disponibile delle altre società partecipanti al consolidato), e in parte in epoca precedente (e quindi possono essere assorbite solo dal proprio ROL). Se il ROL che si forma nell'esercizio non è in grado di consentire la deduzione di tutte le eccedenze di interessi passivi oggetto di riporto, occorre stabilire su quali interessi passivi il ROL agisca prioritariamente. Nel silenzio della norma, è da ritenere che il ROL proprio rende anzitutto deducibili gli interessi passivi ante consolidato, con la conseguenza che gli interessi passivi sorti durante il periodo di consolidamento dovrebbero restare deducibili anche attraverso l'utilizzazione del ROL altrui (Assonime, Circolare n. 46/2009, p. 76).

11.1.3. Riporto delle perdite

Sulla scelta del comportamento da adottare influisce, a partire dal periodo 2011, la modificata disciplina di riportabilità delle perdite fiscali. Infatti non c'è più il limite temporale al loro utilizzo nei 5 periodi d'imposta successivi e, d'altro lato, la compensazione col reddito del singolo periodo non può essere integrale, ma può avvenire fino all'80% del reddito.

Una società compresa nel consolidato che possiede sia un'eccedenza di interessi indeducibili dell'esercizio, sia perdite pregresse maturate ante consolidato, dovrebbe poter scegliere tra le due seguenti possibilità (o una soluzione intermedia):

- non compensare le perdite pregresse sino a concorrenza della quota del reddito corrispondente agli interessi indeducibili se, sussistendo eccedenze di ROL di altre società, intende cedere l'eccedenza di interessi passivi al consolidato fino a concorrenza di tale quota di reddito (non possono essere compensate le perdite in quanto si eluderebbe nella sostanza il divieto di utilizzo di perdite ante consolidato nella dichiarazione di gruppo);
- compensare le proprie perdite pregresse limitatamente all'80% del proprio reddito imponibile. Nella misura in cui il 20% residuo si sia eventualmente determinato per effetto dell'ineducibilità degli interessi passivi, sarà possibile cedere un pari ammontare di eccedenza di interessi passivi al consolidato. Per l'eventuale supero di interessi indeducibili (quindi concorrenti a formare l'80% del reddito compensato con perdite) la cessione al consolidato viene rinviata. Tale possibilità trova fondamento nel fatto che l'attribuzione delle eccedenze di interessi passivi al consolidato costituisce una facoltà della quale la società può non avvalersi, anche in presenza di ROL messo a disposizione da altre società comprese nel consolidato stesso. Gli interessi in questione vanno riportati a nuovo e si renderanno compensabili con il futuro ROL di periodo e/o eccedenze di interessi attivi della società medesima, ovvero con il ROL che dovesse essere nuovamente messo a disposizione dal consolidato; quest'ultima attribuzione al consolidato fiscale è consentita, in quanto il riporto dall'esercizio precedente è stato indotto da una regola che non ne consentiva l'utilizzo (pur a seguito di una scelta della consolidata) e resta facoltativa (Assonime, Circolare n. 46/2009, p. 77 e Circolare n. 14/2020, pag.69).

11.1.4. ACE: Aiuto alla Crescita Economica

Con effetto dal periodo 2011 è applicabile anche l'Aiuto alla Crescita Economica (ACE) che concede una deduzione dal reddito complessivo netto (dopo la compensazione delle perdite fiscali pregresse) pari al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio (art. 1 del DL 201/2011). In caso di eccedenza dell'ACE di periodo rispetto al reddito complessivo netto, tale eccedenza è ammessa in deduzione dal reddito complessivo globale netto del consolidato fiscale. Non sono deducibili nel consolidato fiscale i rendimenti ACE maturati anteriormente all'ingresso nel consolidato fiscale.

La cessione al consolidato fiscale di interessi passivi, in caso di compensazione di perdite ante consolidato, dovrebbe poter avvenire per un ammontare di interessi passivi pari al reddito complessivo netto prima della deduzione ACE al fine di evitare il refreshing delle perdite ma conservare la deduzione dell'ACE corrente. Se però la deduzione ACE avesse per oggetto un rendimento maturato in periodi ante consolidato fiscale, il plafond di interessi cedibili al consolidato fiscale dovrebbe essere calcolato al netto della deduzione ACE per evitare il refreshing della deduzione stessa nel consolidato.

11.1.5. Contratto del consolidato fiscale

L'applicazione dell'art. 96, co. 14, TUIR, comporta una riduzione dell'imponibile del consolidato, derivante dalla compresenza di interessi passivi netti indeducibili a livello individuale generati da una società ed eccedenza di ROL e/o eccedenza di interessi attivi generata da un'altra società. Le posizioni soggettive di tali società possono così riassumersi:

- società con gli Interessi Passivi Netti indeducibili a livello individuale (IPN): il minor imponibile del consolidato deriva da una rettifica dell'imponibile apportato da tale società;
- società con l'eccedenza di ROL e/o eccedenza di interessi attivi: il minor imponibile del consolidato non deriva da una rettifica dell'imponibile apportato da tale società.

Ove la consolidante riduca l'imponibile consolidato a fronte della compresenza di IPN ed eccedenza di ROL, si osserva, in termini generali, che sono possibili le seguenti soluzioni contrattuali (vedasi anche il successivo paragrafo 10.2):

1. riconoscere il beneficio alla società che genera gli IPN, che versa alla consolidante le imposte al netto della riduzione di imponibile consolidato derivante dalla compresenza di IPN e di eccedenza di ROL e/o eccedenza di interessi attivi. In tal caso, la società che cede l'eccedenza di ROL e/o eccedenza di interessi attivi non riceve alcuna remunerazione; essa, però, rischia di essere penalizzata: ad esempio, si può ipotizzare che tale società, che nell'esercizio n cede l'eccedenza di ROL e/o eccedenza di interessi attivi al consolidato senza essere remunerata, nell'esercizio n+1 possa generare invece IPN; ove nell'esercizio n+1 non vi sia un'eccedenza di ROL e/o eccedenza di interessi attivi di altra società da sfruttare, tale società si troverebbe a versare maggiori imposte che, ove non avesse partecipato al consolidato, non avrebbe versato, potendo sfruttare l'eccedenza di ROL e/o eccedenza di interessi attivi generata nell'esercizio n;
2. riconoscere il beneficio alla società che cede l'eccedenza di ROL e/o eccedenza di interessi attivi, mentre la società che ha gli IPN versa alla consolidante le imposte al lordo della riduzione di imponibile consolidato derivante dalla compresenza di IPN e di eccedenza di ROL e/o eccedenza di interessi attivi. In tal caso, come evidente, si penalizza nell'immediato la società il cui imponibile è ridotto e che avrebbe potuto attivare le imposte differite;
3. mantenere il beneficio a livello di consolidato, talché la società che apporta gli IPN versa alla consolidante le imposte al lordo della riduzione di imponibile consolidato derivante dalla compresenza di IPN e di eccedenza di ROL e/o eccedenza di interessi attivi, senza che

la società che apporta l'eccedenza di ROL e/o eccedenza di interessi attivi sia a sua volta remunerata;

4. suddividere il beneficio in via equitativa e forfetaria tra le due società. Ad esempio, si può ipotizzare che la società che ha gli IPN versi alla consolidante le imposte con aliquota dimezzata per la parte di imponibile formata dagli IPN dedotti con l'utilizzo dell'eccedenza di ROL e/o eccedenza di interessi attivi, e che la società che cede l'eccedenza di ROL e/o eccedenza di interessi attivi si veda riconosciuta una remunerazione con metà aliquota dell'eccedenza di ROL e/o eccedenza di interessi attivi ceduta al consolidato.

In ogni caso i compensi riconosciuti non concorrerebbero a formare il reddito imponibile delle società che cedono e ricevono il vantaggio fiscale legato alla capienza di ROL (Circolare Agenzia delle Entrate n. 12/E del 19/2/2008, par. 5).

La scelta di una delle predette soluzioni, naturalmente, dovrà avvenire tenendo conto delle peculiarità di ciascun consolidato (per esempio, presenza di soci terzi, previsioni di recapture a livello di singola società, ecc.). Sarebbe coerente col carattere di per sé facoltativo dell'apporto al consolidato fiscale delle eccedenze di interessi passivi e delle capienze di ROL e/o eccedenze di interessi attivi che, nel caso in cui i contratti di adesione al consolidato fiscale prevedessero il trasferimento obbligatorio delle eccedenze al consolidato, fosse prevista una ripartizione del beneficio tra le società che beneficiano della deducibilità degli interessi passivi e le società che la rendono possibile cedendo il loro ROL eccedente e/o eccedenza di interessi attivi (ad esempio come al precedente punto 4).

Oppure nel caso in cui venisse prevista la remunerazione dei soli IPN (come nel precedente punto 1) si potrebbe inserire una clausola che preveda che se in uno dei successivi esercizi (futuri 10 esercizi, ad esempio) le società, le cui eccedenze di ROL e/o eccedenze di interessi attivi sono state utilizzate nel consolidato, presentino eccedenze di IPN, che non trovano compensazione nel consolidato, vengano, in quell'esercizio, remunerate dalle società che hanno generato le eccedenze di interessi passivi a fronte delle quali sono state utilizzate le eccedenze di ROL e/o eccedenze di interessi attivi.

Il contratto dovrebbe altresì prevedere chi debba sopportare le conseguenze nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate dovesse modificare in diminuzione l'entità dell'eccedenza di ROL utilizzata. Sarebbe logico prevedere un risarcimento del danno (corrispondente all'imposta accertata) a carico della società che ha ceduto il ROL (anche se non ne discende una rettifica del reddito individuale ad essa riferibile), ma ciò solo nel caso in cui abbia beneficiato del compenso relativo.

In linea generale le conseguenze in termini d'imposta accertata dovrebbero ricadere su chi ha fruito del beneficio, mentre le sanzioni dovrebbero competere comunque alla società che ha calcolato e ceduto l'eccedenza di ROL.

11.1.6. Limite al riporto in caso di fusione/scissione tra consolidate

Nella Risoluzione n. 42/E del 12 aprile 2011 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono pienamente operanti le disposizioni limitative in materia di riporto di interessi passivi indeducibili, contenute nell'art. 172, co. 7, TUIR, anche in ipotesi di operazioni di aggregazione aziendale che coinvolgono società che partecipano ad un consolidato fiscale nazionale e che non interrompono la tassazione di gruppo, salva la possibilità di richiederne la disapplicazione ex art. 11, co. 2 della L. 27 luglio 2000, n. 212.

Tale interpretazione appare tuttavia in contrasto con quanto chiarito dalla stessa Amministrazione Finanziaria nella precedente Circolare 9/E del 9 marzo 2010, laddove era stato

affermato, invece, che le disposizioni limitative di cui al comma 7 del già citato articolo 172, non trovano applicazione in relazione al riporto delle perdite in caso di fusione tra società partecipanti al medesimo consolidato fiscale.

Al di là delle perplessità che l'interpretazione fornita dall'Amministrazione Finanziaria nella citata Risoluzione 42/E del 2011 solleva (legate alla incoerenza sistematica che da essa scaturisce nel contesto dell'istituto del consolidato fiscale), l'interpretazione letterale della disposizione contenuta nell'ultimo periodo del co. 7 dell'art. 172, TUIR, che testualmente si riferisce agli *“interessi passivi oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell'art. 96”*, nonché l'analisi del contenuto dello stesso documento di prassi, potrebbero indurre a ritenere che la disposizione antielusiva specifica di cui si discute sia destinata a trovare applicazione limitatamente agli interessi passivi che, per incapienza del ROL, non siano stati dedotti nell'esercizio di maturazione, ma riportati in avanti nei periodi successivi, e non anche agli interessi passivi maturati nel periodo intercorrente tra l'inizio dell'esercizio e la data di efficacia della fusione/scissione.

Tenuto conto che la normativa a regime prevede anche la possibilità di “riporto in avanti” delle eccedenze pregresse di ROL e/o eccedenze di interessi attivi che non abbiano trovato compensazione con eccedenze di interessi passivi in precedenti esercizi, appare di interesse quanto riportato dall'Assonime nella già citata Circolare n. 46/2009, laddove viene presentato il caso della società che abbia accumulato ROL riportabile e non abbia più un'attività di impresa su cui utilizzare tale ROL.

Tale società potrebbe anche essere oggetto di cessione sul mercato e compenetrarsi, per effetto di operazioni di fusione, scissione e conferimento, con altra società, consentendo così l'assorbimento di interessi passivi altrui.

In tal caso, l'Associazione conclude nel senso che questa ipotesi non sembra essere contrastata da alcuna normativa specifica.

11.1.7. Società di comodo

Qualora le società aderenti al regime di tassazione su base consolidata apportino al gruppo un “reddito minimo” determinato ai sensi della disciplina delle società di comodo, la rettifica in diminuzione corrispondente alla quota di interessi passivi deducibili dal reddito complessivo (rappresentata dalla eccedenza di interessi passivi che trova capienza nelle eccedenze di ROL di gruppo) deve essere tale da non determinare una riduzione dell'imponibile consolidato al di sotto della sommatoria dei redditi minimi individuali.

11.1.8. Cessione della posizione individuale nei limiti di ciò che il consolidato riesce a compensare nel periodo: cedibilità o meno dell'eccedenza di ROL riportata a nuovo

È stato chiarito dall'Agenzia delle Entrate che vengono acquisite al consolidato solo le eccedenze di segno opposto che si incontrano e si compensano nel periodo d'imposta. In questo senso sono inequivocabili le istruzioni alla dichiarazione del consolidato fiscale (CNM 2020, quadro NF, sez. V).

D'altra parte l'opportunità di trasferimento al consolidato dall'art. 96, co. 14 del TUIR, non solo alle eccedenze di interessi passivi netti ma anche alle eccedenze di ROL riportate in avanti da esercizi precedenti dalle società consolidate, con l'eccezione di quelle che si sono generate anteriormente all'ingresso nel consolidato.

E' stato quindi sciolto il dubbio avanzato dalla circolare Assonime n. 46/2009 (pag. 81) secondo cui dalla lettura della circolare dell'Agenzia si sarebbe potuto dedurre che le eccedenze di ROL riportate a nuovo dalle società consolidate perché non assorbite dal consolidato non fossero

ad esso trasferibili nei periodi successivi. La circolare Assonime n. 14/2020 (pag. 67) osserva che il dubbio poteva già ritenersi superato a seguito dell'abrogazione del comma 8 dell'art. 96, ma la nuova formulazione dell'art. 96, comma 14 ha definitivamente chiarito il punto.

L'unica eccedenza di ROL che deve essere espunta per sempre dal consolidato fiscale, come affermato esplicitamente dall'Agenzia delle Entrate, è quella che volontariamente una società aderente abbia deciso di non offrire in nessuna misura al consolidato fiscale in un dato esercizio (diversamente potrebbe verificarsi a livello aggregato che nel perimetro del consolidato fiscale si stia riportando sia un'eccedenza di interessi passivi che un'eccedenza di ROL non conferita al consolidato). E questo in analogia con il caso in cui una società non aderente al consolidato abbia lasciato inutilizzato il ROL in presenza di interessi passivi, per cui si configurerebbe la compresenza di eccedenza di ROL ed eccedenza di interessi passivi indeducibili. Come in questo caso a livello individuale si perde la riportabilità del ROL, che viene "bruciato", così nel caso testé ipotizzato del consolidato la fiscal unit perde la possibilità di utilizzare l'eccedenza di ROL non conferitale che rimane riportabile ed utilizzabile soltanto dalla società partecipante cui appartiene.

Dal punto di vista procedurale si conferma quindi la seguente alimentazione nel Modello Redditi 2019:

- Differenza tra RF 120, col. 3 e RF 120, col. 2: contenente le eccedenze residue di ROL della società formatesi negli anni in cui essa ha optato per il loro trasferimento al consolidato fiscale, ma che superavano le necessità del periodo: sono riportabili a nuovo e cedibili al consolidato fiscale in successivi periodi;
- RF 120, col. 1: contenente le eccedenze di ROL della società formatesi negli anni in cui essa ha scelto di non trasferirle al consolidato fiscale e/o le eccedenze formatesi negli anni antecedenti la partecipazione al consolidato: sono utilizzabili solo a livello individuale.

11.2. Punti aperti

11.2.1. Accertamento degli interessi indeducibili trasferiti al consolidato

Nel caso in cui dovessero venire accertati maggiori interessi passivi indeducibili su una società consolidata, potrebbe teoricamente non esserci accertamento di un maggior reddito consolidato se nel periodo esistevano eccedenze di ROL e/o eccedenze di interessi attivi di altre società consolidate o eccedenze di ROL di società estere inutilizzate, di cui peraltro la dichiarazione del consolidato fiscale non reca traccia; la possibilità di sfruttare il ROL inutilizzato o e/o eccedenza di interessi attivi inutilizzata, in caso di accertamento di maggiori interessi passivi, meriterebbe senz'altro un chiarimento.

In ogni caso, si ritiene che debba essere almeno ammessa, in alternativa, la riportabilità a nuovo degli interessi passivi, una volta che l'accertamento fosse divenuto definitivo, con eventuale loro trasferimento al consolidato fiscale d'origine (se ancora in corso).

Nel § 3.6. della Circolare n. 27/E/2011, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità con le quali può intervenire una rettifica relativa alla deducibilità degli interessi passivi (ed oneri assimilati) nell'ambito del consolidato IRES.

In proposito, è stato chiarito che, a seconda delle circostanze, la rettifica può avvenire con atto unico di accertamento, ovvero con due accertamenti, secondo le seguenti casistiche:

- a) rettifica di maggiori interessi passivi non deducibili rispetto a quelli portati in abbattimento del reddito complessivo di gruppo, ai sensi dell'art. 96, co. 7, TUIR precedentemente in vigore, nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato

presentino un ROL capiente. Il recupero di tali componenti negativi, indebitamente dedotti, comporta la rettifica del reddito proprio della consolidata, da accertare tramite atto unico;

- b) rettifica del ROL eccedente trasferito al consolidato e utilizzato per la deduzione, ai sensi dell'art. 96, co. 7, TUIR, degli interessi passivi ed oneri assimilati generatisi in capo ai soggetti partecipanti al consolidato e da questi non dedotti. Si tratta di un'ipotesi diversa rispetto alla precedente, in quanto la rettifica dell'importo del ROL trasferito dalla consolidata ha determinato, nella dichiarazione del consolidato, un'indebita deduzione di maggiori interessi effettuata per masse. In tal caso occorre emettere un atto nei confronti della consolidata con il quale viene rettificato l'importo del ROL trasferito al consolidato, e un separato atto riferito alla dichiarazione del consolidato (modello CNM) nel quale è recuperata l'indebita deduzione;
- c) rettifica degli interessi passivi dedotti ai sensi dell'art. 96, co. 5-bis, secondo periodo, TUIR. Per i soggetti assicurativi che optano per il consolidato, è prevista la deducibilità integrale degli interessi passivi infragruppo limitatamente a quelli che trovano capienza negli interessi a favore di soggetti estranei al gruppo. Anche in tale ipotesi, la deduzione avviene, nel modello CNM, per masse, mediante contrapposizione complessiva di interessi passivi nei confronti dei soggetti partecipanti e nei confronti dei soggetti estranei. In tale fattispecie si segue il procedimento di cui al punto b);
- d) riqualificazione in altre componenti negative non deducibili degli interessi passivi ed oneri assimilati trasferiti al consolidato. Si tratta di una rettifica del reddito complessivo proprio della società consolidata, pertanto, occorre procedere con atto unico secondo quanto previsto al precedente punto a);
- e) rettifica relativa alla deducibilità degli interessi passivi ed oneri assimilati o all'ammontare utilizzabile del ROL, nelle ipotesi in cui tali elementi non siano trasferiti al consolidato, in quanto pregressi all'esercizio dell'opzione ovvero in quanto utilizzati da parte della società consolidata. Tali rettifiche si riferiscono al reddito complessivo proprio della consolidata e sono, pertanto, accertate con atto unico.

12. La contabilizzazione delle imposte differite e dei compensi

La riportabilità delle eccedenze di interessi passivi senza limiti di tempo genera una differenza temporanea tra la quota di interessi iscritta in bilancio e la quota deducibile ai fini fiscali.

Tale differenza implica la necessità di valutare se procedere all'iscrizione della fiscalità differita attiva alla voce 20 del Conto Economico per i soggetti *non IAS adopter* e nella voce imposte per i soggetti *IAS adopter*.

12.1 Società stand alone

<i>n.</i>	<i>Descrizione</i>
1	<p>Valutazione iscrivibilità imposte differite</p> <p>Ai sensi dell'OIC 25 e dello IAS 12 occorre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • valutare, sulla base di budget e piani aziendali, se esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, per un periodo di tempo ragionevole negli esercizi successivi e comunque non superiore a cinque periodi di imposta, di un ROL capiente ad assorbire gli interessi riportati a nuovo; • valutare di anno in anno la sussistenza in via continuativa della ragionevole certezza della predetta capienza.
2	Contabilizzare le imposte differite

12.1.1. Osservazioni

12.1.1.1. Fiscalità differita dell'eccedenza di ROL riportabile a nuovo

L'eccedenza di ROL riportabile in avanti si ritiene possa avere i presupposti per l'iscrizione della fiscalità differita, pur non trattandosi di una differenza temporanea tra risultato di bilancio e reddito fiscale, analoghe considerazioni valgono per le eccedenze riportabili di interessi attivi e proventi finanziari assimilati.

12.1.2. Punti aperti

Nulla da segnalare.

12.2. Società facenti parte del consolidato fiscale nazionale

Nell'ambito dei gruppi è possibile compensare l'eccedenza di interessi passivi generatasi in capo ad un soggetto con il ROL eccedente e/o l'eccedenza di interessi attivi e proventi finanziari assimilati di un altro soggetto.

1	<p>Compensazione ROL ed interessi all'interno del gruppo</p> <p>Qualora nel contratto di consolidamento</p> <ul style="list-style-type: none">• non sia prevista alcuna forma di remunerazione, il beneficio risultante dalla compensazione rimane in capo alla consolidante. In particolare la società che cede interessi passivi opererà una variazione in aumento per la quota indeducibile determinando un debito per imposte che pagherà alla controllante; se la controllante compensa tale interesse con il ROL eccedente e/o interessi attivi di altre società (o di sé stessa), il minor versamento all'erario non sarà riconosciuto alla società che ha ceduto gli interessi, ma rimarrà alla consolidante. La società che ha ceduto gli interessi non potrà operare alcuna variazione in diminuzione negli esercizi successivi in caso di ROL e/o interessi attivi capiente e non potrà stanziare la fiscalità anticipata sugli interessi ceduti e compensati;• sia previsto che l'effetto della rettifica competa al soggetto che cede gli interessi passivi, la compensazione tra ROL e/o interessi attivi e interessi indeducibili a livello di gruppo genererà riflessi contabili soltanto nel bilancio della società che ha gli interessi indeducibili. In particolare, le maggiori imposte derivanti dalla variazione in aumento per gli interessi passivi, saranno compensate dal provento di consolidato di pari ammontare, ovvero la consolidata verserà le imposte al netto della rettifica di consolidamento; in concreto, la società che ha ceduto gli interessi ne anticipa la deduzione in forza della sua partecipazione al consolidato;• sia prevista una remunerazione al soggetto che ha ceduto il ROL, la compensazione tra ROL e/o interessi attivi e interessi indeducibili a livello di gruppo genererà riflessi contabili anche nel bilancio della società che ha il ROL eccedente oltre che nel bilancio della società che ha gli interessi indeducibili. In particolare la società che cede interessi passivi indeducibili determinerà il debito per imposte al lordo degli interessi passivi oggetto della rettifica di consolidamento, e non potrà stanziare fiscalità anticipata sugli interessi ceduti, in quanto non potrà più fare alcuna variazione in diminuzione in caso di suo ROL capiente in futuro. La società cedente il ROL iscriverà un provento per il compenso pattuito ed un credito verso la società consolidante
2	Riportabilità degli interessi

Se residuano eccedenze di interessi passivi riportabili (dopo l'eventuale compensazione di cui al precedente paragrafo), occorre valutare l'iscrivibilità della fiscalità differita attiva del soggetto che ha generato tali eccedenze.

12.2.1. Osservazioni

Con riferimento allo stanziamento della fiscalità differita sugli interessi passivi non dedotti, eccedenze di ROL e di interessi attivi, le considerazioni sono analoghe a quelle formulate in mancanza di consolidato; tuttavia, nella valutazione dell'opportunità dello stanziamento si potrà tenere conto che vi è una maggiore probabilità di utilizzo futuro potendo essere utilizzato il ROL eccedente delle altre società del consolidato seppure nel limite di cinque esercizi.

Le remunerazioni corrisposte nell'ambito del consolidato sono fiscalmente irrilevanti (Circolare 12/E del 19/2/2008, par. 5.3.).

Merita ricordare che la variazione in aumento per interessi passivi poi compensata con ROL di consolidato eccedente, non può comportare in capo al soggetto che opera la variazione in aumento un refreshing delle perdite pregresse ante consolidato, in linea con le pronunzie ministeriali in tema di rettifiche di consolidato (cfr. Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 160/E del 9 luglio 2007).

12.2.2. Punti aperti

Nulla da segnalare

13. L'esposizione dei dati nella dichiarazione dei redditi

Con il Provvedimento n. 27765 del 31 gennaio 2020 l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello Redditi SC 2020 relativo al periodo d'imposta 2019.

13.1. Modello Redditi SC 2020

Il modello Redditi 2020 SC ha recepito le modifiche normative all'art. 96 del TUIR nel prospetto dedicato agli "interessi passivi non deducibili" contenuto nel quadro RF "Determinazione del reddito d'impresa".

Più in particolare, le istruzioni prevedono che nel rigo RF118 vengano evidenziati gli interessi passivi come segue:

- colonna 1 - gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati;
- colonna 2 - gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati indeducibili riportati dai precedenti periodi d'imposta;
- colonna 3 - gli interessi attivi e i proventi finanziari assimilati di *competenza* del presente periodo d'imposta;
- colonna 4 - gli interessi attivi e i proventi finanziari assimilati riportati dai precedenti periodi d'imposta (nuova colonna che sarà utilizzata dall'esercizio 2020 per i soggetti solari);
- colonna 5 - il minore importo tra la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2 e la somma degli importi indicati in colonna 3 e 4, che corrisponde all'ammontare degli interessi passivi direttamente deducibili;
- colonna 6 - l'eventuale eccedenza di interessi passivi (se positiva) data dalla differenza tra la somma di colonna 1 e 2 e la somma delle colonne 3 e 4.

L'importo degli interessi passivi indeducibili pregressi che trova capienza all'interno degli interessi attivi di cui alle colonne 3 e 4 del rigo RF118, sono dedotti nel periodo d'imposta in corso indicando lo stesso importo al rigo RF55 "Altre variazioni in diminuzione" utilizzando il codice 13.

Il rigo RF119 tratta la rappresentazione del Risultato Operativo Lordo, nello specifico:

- colonne da 1 a 5 - sono indicati gli importi delle eccedenze di ROL riportati dai precedenti periodi di imposta (5 periodi di imposta precedenti);
- colonna 6 - è indicato l'importo di ROL del presente periodo d'imposta (qualora l'importo del ROL sia negativo, questo non dovrà essere indicato);
- colonna 7 - è indicata la quota degli interessi passivi deducibili nel limite del 30% del ROL pregresso e del presente periodo.

Nel caso in cui il rigo RF118 colonna 6 sia stato compilato, al rigo RF119 colonna 7 occorrerà indicare il minore importo tra RF118 colonna 6 e la somma degli importi indicati al rigo RF119 colonne da 1 a 5 e del 30% di RF119 colonna 6.

Gli interessi passivi indeducibili pregressi che trovano capienza nel limite del 30% del ROL possono essere dedotti indicando, sempre al rigo RF55 "Altre variazioni in diminuzione" utilizzando il codice 13.

Il rigo RF120 accoglie l'eccedenza di ROL del presente periodo riportabile (colonna 3) - pari alla differenza se positiva tra il 30% del ROL indicato al rigo RF119 colonna 6 e l'importo di cui alla colonna 7 del medesimo rigo.

Infine, le istruzioni al modello SC 2020, precisano che: *"il mancato utilizzo dell'eccedenza di ROL nel caso siano presenti interessi passivi netti indeducibili comporta l'impossibilità di utilizzare il ROL eccedente negli anni successivi. Non possono essere riportate in avanti con riferimento al medesimo periodo d'imposta sia le eccedenze di ROL inutilizzate che le eccedenze di interessi passivi netti indeducibili"*; tale situazione era già esistente con la precedente normativa.

Le colonne da 4 a 7 del rigo RF120 accolgono le eccedenze di ROL dei precedenti esercizi al netto del loro utilizzo nel presente periodo d'imposta:

- colonna 4 il risultato derivante dalla differenza (se positiva) tra RF119 col 2 - (il maggiore tra i due successivi) (RF119 col7 - RF119 col 6 - RF119 col 1) e 0;
- colonna 5 il risultato derivante dalla differenza (se positiva) tra RF119 col 3 - (il maggiore tra i due successivi) (RF119 col7 - RF119 col 6 - RF119 col 1 - RF119 col 2) e 0;
- colonna 6 il risultato derivante dalla differenza (se positiva) tra RF119 col 4 - (il maggiore tra i due successivi) (RF119 col7 - RF119 col 6 - RF119 col 1 - RF119 col 2 - RF119 col 3) e 0;
- colonna 7 il risultato derivante dalla differenza (se positiva) tra RF119 col 5 - (il maggiore tra i due successivi) (RF119 col7 - RF119 col 6 - RF119 col 1 - RF119 col 2 - RF119 col 3 - RF 119 col 4) e 0;

Nel primo anno di applicazione non sono compilabili le colonne dalla 1 alla 4 (colonne riportate in grigio nel Modello Redditi SC 2020) relative alla stratificazione del ROL in base all'annualità di formazione.

Le istruzioni al rigo RF119 colonna 5 nulla chiariscono sulla possibilità di riporto del ROL residuo al 31/12/2018, indipendentemente dalla presenza di interessi passivi collegati a finanziamenti ante 17/6/2016. Tuttavia, le specifiche tecniche al modello redditi non permettono la riportabilità del ROL contabile residuo al 31/12/2018.

Al rigo RF121 "interessi riportabili":

- in colonna 3, occorre indicare le eccedenze di interessi passivi non deducibili rispetto al 30% del ROL, che è dato dalla differenza, se positiva tra RF118 col 6 ed RF119 col 7. La quota di interessi passivi di periodo indeducibile è data dalla differenza, se positiva, tra

l'importo indicato al precedente rigo RF 121 colonna 3 e l'importo indicato in RF118 colonna 2. Tale importo andrà indicato nella sezione "Variazioni in aumento" al rigo RF15.

- In colonna 6, si dovranno indicare le eccedenze degli interessi attivi derivanti dalla differenza, in questo caso se negativa, tra
(RF118 col 1 + RF118 col 2) – (RF118 col 3 + RF 118 col4).

La colonna 2 di cui ai rigi RF120 ed RF121 unitamente alla colonna 5 di cui al rigo RF121 accolgono gli importi, rispettivamente di "Eccedenza di ROL riportabile", "interessi passivi non deducibili" ed Interessi attivi, che sono stati, in applicazione all'adesione al regime del consolidato nazionale, trasferite al consolidato.

Qualora il modello Redditi 2020 venga predisposto da una società che ha esercitato l'opzione per l'adesione al Consolidato fiscale occorre procedere anche alla compilazione del quadro GN "Determinazione del reddito complessivo ai fini del consolidato" o del quadro GC "Determinazione del reddito complessivo in presenza di operazioni straordinarie (laddove, per l'appunto, abbiano avuto luogo nel periodo d'imposta operazioni straordinarie che non interrompono la tassazione di gruppo).

La finalità perseguita con la compilazione dei quadri in esame è quella di fornire alla società consolidante le informazioni necessarie alla determinazione del reddito complessivo globale del Consolidato.

Più in particolare, tra le informazioni di cui alla Sezione VIII dei quadri in esame, relativa alle rettifiche di consolidamento, si trova anche il rigo GN36 (ed il rigo GC36) che espone (in alternativa) in colonna 1 l'eccedenza degli interessi passivi da trasferire al Consolidato (rigo RF121, colonna 2) e in colonna 2 l'eccedenza di ROL da trasferire Consolidato (rigo RF120, colonna 2).

Occorre precisare che, poiché l'ammontare complessivo delle eccedenze di interessi passivi trasferite al Consolidato da tutte le società del Gruppo deve essere equivalente all'ammontare complessivo delle eccedenze di ROL trasferite al Consolidato stesso, nelle caselle in esame devono essere indicate le eccedenze nel limite di tale ammontare.

Come già indicato al § 4.4. relativo alle disposizioni transitorie del D.Lgs. 142/2018, si ricorda che gli interessi passivi e oneri finanziari, sostenuti in relazione a prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016 la cui durata o il cui importo non sono stati modificati successivamente a tale data a seguito di variazioni contrattuali, sono deducibili fino a concorrenza dell'importo che risulta dalla somma tra:

- a) l'eccedenza di "ROL contabile" generatasi ai sensi della disciplina previgente e che, al termine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, non risulta ancora utilizzata;
- b) il plafond di deducibilità determinato ai sensi del nuovo testo dell'art. 96 del TUIR.

La normativa al successivo comma 5 prevede inoltre che nella dichiarazione dei redditi si debba scegliere se, ai fini della deduzione degli interessi passivi compresi in tale regime transitorio, si intende utilizzare prioritariamente il plafond di deducibilità garantito dal nuovo articolo 96 del TUIR o l'eccedenza di "ROL contabile" generatasi ai sensi della disciplina previgente e che, al termine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, non risulta ancora utilizzata.

Nel modello Redditi 2020 SC, all'interno del "Prospetto interessi passivi non deducibili", è stato introdotto il nuovo rigo RF122 "Prestiti ante 17/06/2016", ove andrà indicato:

- in colonna 1, il ROL di cui alla lettera a),

- in colonna 2, gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, relativi a prestiti stipulati antecedentemente al 17/06/2016,
- in colonna 3, gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati indicati nella precedente colonna per i quali si intende utilizzare prioritariamente il ROL di cui alla lett. a),
- in colonna 4, la differenza tra quanto indicato in colonna 1 ed in colonna 3 che sarà da riportare nel periodo d'imposta successivo.

13.2. CNM 2020

La dichiarazione dei redditi predisposta dalla società consolidante e relativa al reddito dei soggetti ammessi al Consolidato fiscale Nazionale e Mondiale espone nel quadro NF "Determinazione del reddito complessivo globale", alla Sezione V, un apposito prospetto dedicato agli interessi passivi deducibili ex art. 96, comma 14 del TUIR.

Il reddito complessivo di Gruppo, come illustrato precedentemente, può essere diminuito di un importo pari agli interessi passivi non dedotti da parte di una singola società aderente al Consolidato, se e nei limiti in cui altre società partecipanti al Consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un ROL eccedente (di provenienza non antecedente all'ingresso nel Consolidato fiscale).

Più in particolare, le istruzioni prevedono che nei rigi da NF25 a NF30 debbano essere indicati i seguenti dati relativi alle società residenti aderenti al Consolidato:

- in colonna 1 il codice fiscale della società (consolidata o consolidante);
- in colonna 2 l'eventuale eccedenza di interessi passivi trasferita al Consolidato da tale società (vedasi rigo GN36, colonna 1, o rigo GC36, colonna 1 del modello Redditi 2020 SC);
- in colonna 3 l'eventuale eccedenza di ROL trasferita al Consolidato da tale società (vedasi rigo GN36, colonna 2, o rigo GC36, colonna 2 del modello Redditi 2020 SC);
- In colonna 4 l'eventuale eccedenza di interessi attivi finanziari assimilati trasferiti al consolidato.

Naturalmente la compilazione della colonna 2 e della colonna 3 è alternativa ed avviene nei limiti della quota di eccedenza assorbita dal Consolidato fiscale.

Il rigo NF34 riporta la somma di tutti gli interessi passivi trasferiti al Consolidato (somma degli importi indicati in colonna 2 dei rigi da NF25 a NF30); tale importo deve coincidere con la somma di tutte le eccedenze di ROL trasferite al Consolidato (somma degli importi indicati in colonna 3 e 4 dei rigi da NF25 a NF30).

Tale valore deve essere riportato nel rigo NF9 che accoglie la variazione in diminuzione al reddito complessivo di Gruppo operata a titolo di rettifica di consolidamento e il cui valore corrisponde alla quota di interessi passivi divenuti deducibili grazie all'eccedenza di ROL conferita dagli altri soggetti aderenti al Consolidato fiscale.

13.3. Osservazioni

Nulla da segnalare

13.4. Punti aperti

Nulla da segnalare

14. Le “micro imprese”

Come previsto dall’art. 2435-ter del Codice civile, le società considerate “micro-imprese” non devono superare, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

- totale attivo euro 175.000;
- totale vendite e prestazioni di servizi euro 350.000;
- totale dipendenti 5 unità;
- società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati.

L’art. 1 del D.lgs. 14239/2018, attuativo della Direttiva UE, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (c.d. “ATAD”), ha riscritto l’art. 96 del TUIR in materia di deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES.

Nella nuova disciplina prevista dall’art. 96 del TUIR, gli interessi passivi sono deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi realizzati dalla società; l’eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (c.d. “ROL”).

La novità riguarda il funzionamento del c.d. “monitoraggio del ROL” che limita la deducibilità degli interessi per i soggetti diversi dagli intermediari finanziari.

Pertanto, ai fini del nuovo art. 96 del TUIR, rilevano gli interessi passivi che producono effetti fiscali secondo il principio della derivazione rafforzata, di cui all’art. 13-bis DI 244/2016.

Secondo quanto già chiarito dall’Agenzia delle Entrate, anche nel caso in cui una micro-impresa decida di adottare gli schemi di bilancio previsti per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria o abbreviata, questa non potrà applicare il principio di derivazione rafforzata nella determinazione dell’imponibile fiscale, per espressa esclusione normativa.

L’applicazione dell’art. 96 del TUIR alle microimprese, non trovando rilevanza fiscale una eventuale applicazione del costo ammortizzato per effetto della non applicabilità del principio di derivazione rafforzata, è applicato in continuità rispetto alla precedente impostazione normativa e, pertanto, considera nella determinazione degli interessi ed oneri assimilati deducibili quelle componenti classificate all’interno del bilancio nell’area finanziaria.